



Protocollo di Sicurezza per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19

Revisioni del Documento		
Rev.	Data	Motivo della Revisione
00	22 Giugno 2020	Prima Emissione
01	26 Agosto 2021	Aggiornamento a seguito dell'evoluzione normativa

IL PRESIDENTE
Lazzaro Bogliari

II R.S.P.P.
Sandro Baldoni

SOMMARIO

1. Scopo	4
2. Applicabilità	4
3. Riferimenti normativi	4
4. Termini e Definizioni	5
5. Responsabilità ed Aggiornamento	9
5.1 Obblighi dei Lavoratori	9
5.2 Comitato per il controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione	9
6. CoVID-19 sintomi e modalità di trasmissione	11
6.1 Virus e Malattia	11
6.2 Sintomi CoVID-19	12
6.3 Modalità di trasmissione	12
7. Misure generali di tutela della salute	14
7.1 Informazione	14
7.2 Limitazioni per l'accesso al quartiere fieristico	15
7.3 Misure generali di prevenzione e protezione	16
7.4 Misure da attuare in caso di presenza di sintomi potenzialmente sospetti	16
8. Disposizioni per i Lavoratori di Umbriafiore S.p.A.	17
8.1 Misure organizzative in assenza di manifestazioni nel quartiere fieristico	17
8.1.1 Modalità di ingresso/uscita e permanenza dei lavoratori	17
8.1.2 Modalità di ingresso/uscita e permanenza dei clienti/visitatori	18
8.1.3 Modalità di accesso dei Trasportatori/Corrieri/Fornitori	19
8.1.4 Modalità di ingresso/uscita e di permanenza nei luoghi di lavoro di soggetti terzi	20
8.1.5 Permanenza e spostamenti all'interno dei luoghi di lavoro, riunioni, formazione	22
8.1.6 Turnazione, lavoro agile e rimodulazione dei livelli produttivi	23
8.1.7 Gestione spazi comuni (distributori bevande, servizi igienici, fotocopiatrici)	24
8.1.8 Sorveglianza sanitaria	24
8.2 Misure organizzative per il contrasto alla diffusione del CoVID-19 durante gli eventi nel quartiere fieristico	26
8.2.1 Modalità di ingresso/uscita dei lavoratori	26
9. Disposizioni per manifestazioni fieristiche	27
9.1 Disposizioni per manifestazioni fieristiche organizzate direttamente da Umbriafiore S.p.A.	27

9.1.1	Disposizioni per gli Allestitori	32
9.1.2	Disposizioni ulteriori per i Fornitori.....	33
9.1.3	Disposizioni ulteriori per gli Espositori	34
9.2	Disposizioni per manifestazioni fieristiche organizzate da soggetti terzi presso il quartiere fieristico di Umbriafiere S.p.A.....	38
10.	Disposizioni per convegni e congressi	39
10.1	Disposizioni per convegni e congressi organizzati direttamente da Umbriafiere S.p.A.....	39
10.2	Disposizioni per convegni e congressi organizzati da soggetti terzi presso il quartiere fieristico di Umbriafiere S.p.A.....	42
11.	Disposizioni per concorsi e prove di selezione.....	43
11.1	Disposizioni per concorsi e prove di selezione organizzati da soggetti terzi presso il quartiere fieristico di Umbriafiere S.p.A.....	43
12.	Disposizioni per corsi di formazione professionale	44
12.1	Disposizioni per corsi di formazione professionale organizzati da soggetti terzi presso il quartiere fieristico di Umbriafiere S.p.A.	44
13.	Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti.....	47
13.1	Pulizia e disinfezione degli ambienti	47
13.2	Disinfezione e sanificazione straordinaria in caso soggetto positivo al CoVID-19	48
14.	Precauzioni igieniche personali	49
14.1	Misure igieniche personali	49
15.	Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)	51
15.1	D.P.I. per i lavoratori di Umbriafiere S.p.A.....	51
16.	Gestione di una persona sintomatica	53

1. Scopo

Lo scopo del presente Protocollo di Sicurezza è quello di adottare le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 negli ambienti di Umbriafiore S.p.A. in ottemperanza a quanto previsto dalle Ordinanze del Ministero della Salute del 21 e del 28 Maggio 2021.

Il presente documento è parte integrante della Valutazione dei Rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, eseguita ai sensi degli art. 17 e 28 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., relativamente al potenziale rischio di esposizione ad agenti biologici e alle conseguenti misure di prevenzione e protezione da attuare per la tutela della salute e della sicurezza delle persone.

2. Applicabilità

Il presente Protocollo di Sicurezza si applica in tutte le attività svolte da Umbriafiore S.p.A. all'interno del Quartiere Fieristico L. Maschiella di Bastia Umbra.

3. Riferimenti normativi

- a) D.Lgs. n. 81 del 09/04/2008 e s.m.i.
- b) Legge n. 27 del 24/04/2020 conversione in legge del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020
- c) Legge n. 159 del 27/11/2020 conversione in legge del Decreto Legge n. 125 del 07/10/2020
- d) Legge n. 76 del 28/05/2021 conversione in legge del Decreto Legge n. 44 del 01/04/2021
- e) Legge n. 87 del 17/06/2021 conversione in legge del Decreto Legge n. 52 del 22/04/2021
- f) Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021
- g) D.P.C.M. 17/06/2021
- h) Ordinanza Ministero della Salute 21/05/2021 "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARSCov-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro".
- i) Ordinanza Ministero della Salute 28/05/2021 "Adozione del Protocollo AEFI di regolamentazione per il contenimento della diffusione del CoVID-19 nelle manifestazioni e negli eventi fieristici".
- j) Ordinanza Ministero della Salute 29/05/2021 Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali»
- k) Rapporto Istituto Superiore di Sanità n. 19/2020 (versione 13/07/2020) "Raccomandazioni ad interim sui disinfettanti nell'attuale emergenza COVID-19: presidi medico chirurgici e biocidi".
- l) Rapporto Istituto Superiore di Sanità n. 12/2021 (versione 20/05/2021) "Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie nell'attuale emergenza COVID-19: ambienti /superfici".
- m) Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-COV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione – INAIL, Aprile 2020.

4. Termini e Definizioni

Agli effetti del presente Protocollo di Sicurezza di seguito sono indicati i termini utilizzati e le relative definizioni, fornite dal Ministero della Salute, dall'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.) e dal Centro Europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (E.C.D.C) alla data di redazione del presente documento:

- a) **Coronavirus**: I Coronavirus sono una vasta famiglia di virus denominati "Coronaviridae" noti per causare malattie che vanno dal comune raffreddore a malattie più gravi come la Sindrome respiratoria mediorientale (MERS) e la Sindrome respiratoria acuta grave (SARS).
- b) **Nuovo Coronavirus**: E' un nuovo ceppo di Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. In particolare quello denominato SARS-CoV-2, non è mai stato identificato prima di essere segnalato a Wuhan (Cina), nel dicembre 2019.
- c) **SARS-CoV-2**: Il virus che causa l'attuale pandemia è stato chiamato "Sindrome respiratoria acuta grave coronavirus 2" (SARS-CoV-2). Alla data odierna il virus SARS-CoV-2 è stato classificato dalla Direttiva UE 2020/739 e dalla Legge n° 159 del 27/11/2020 come "Agente Biologico di Gruppo 3".
- d) **CoVID-19**: "CoVID-19 è il nome della malattia che può provocare gravi problemi all'apparato respiratorio causata dal nuovo Coronavirus, dove "CO" sta per corona, "VI" per virus, "D" per disease e "19" indica l'anno in cui si è manifestata. Lo ha annunciato, l'11 febbraio 2020, nel briefing con la stampa durante una pausa del Forum straordinario dedicato al virus, il Direttore generale dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (O.M.S.).
- e) **Sintomi**: Nel linguaggio medico, sono la manifestazione di uno stato patologico, avvertito soggettivamente dal malato ed in alcuni casi possono essere anche colti dall'esterno da un osservatore (medico). I sintomi più comuni di un'infezione da coronavirus nell'uomo includono: febbre, tosse secca, difficoltà respiratorie, congiuntivite, astenia (sensazione di fatica eccessiva), perdita/alterazione del senso dell'olfatto e/o del gusto, rinorrea, diarrea, spossatezza, mal di gola, mal di testa. Nei casi più gravi, l'infezione può causare polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino la morte.
- f) **Caso Confermato di CoVID-19**: Una persona rilevata positiva all'infezione SARS-CoV-2 a seguito di un test molecolare di conferma effettuato da un laboratorio di riferimento regionale, indipendentemente dai segni e dai sintomi clinici della persona.
- g) **Contatto Stretto**: Il contatto stretto di un caso probabile o confermato è definito come:
 - una persona che vive nella stessa casa di un caso di CoVID-19;
 - una persona che ha avuto un contatto fisico diretto con un caso di CoVID-19 (per esempio la stretta di mano);
 - una persona che ha avuto un contatto diretto non protetto con le secrezioni di un caso di CoVID-19 (ad esempio toccare a mani nude fazzoletti di carta usati);

- una persona che ha avuto un contatto diretto (faccia a faccia) con un caso di CoVID-19, a distanza minore di 2 metri e di almeno 15 minuti;
 - una persona che si è trovata in un ambiente chiuso (ad esempio aula, sala riunioni, sala d'attesa dell'ospedale) con un caso CoVID-19 in assenza di DPI idonei;
 - un operatore sanitario o altra persona che fornisce assistenza diretta ad un caso CoVID-19 oppure personale di laboratorio addetto alla manipolazione di campioni di un caso CoVID-19 senza l'impiego dei DPI raccomandati o mediante l'utilizzo di DPI non idonei;
 - una persona che ha viaggiato seduta in treno, aereo o qualsiasi altro mezzo di trasporto entro due posti in qualsiasi direzione rispetto a un caso CoVID-19; sono contatti stretti anche i compagni di viaggio e il personale addetto alla sezione dell'aereo/treno dove il caso indice era seduto.
- h) Test molecolari: Sono test molecolari reverse transcription (rt)-Real Time PCR che permettono di rilevare la presenza di materiale genetico (RNA) del virus SARS-CoV-2. Il prelievo del materiale biologico da sottoporre a test è eseguito mediante tampone oro-rino faringeo. Alla data odierna sono gli unici test in grado di confermare con certezza l'infezione da SARS-CoV-2.
- i) Test antigenici rapidi: Sono test che permettono di evidenziare rapidamente (15-30-60 min) la presenza di componenti (antigeni) del virus SARS-CoV-2. Il prelievo del materiale biologico da sottoporre a test è eseguito mediante tampone oro-rino faringeo. Alla data odierna la positività al virus riscontrata con un test antigenico rapido deve essere confermata da un successivo test molecolare.
- j) Test sierologici: Sono test che rilevano l'esposizione del soggetto al virus, evidenziando la presenza di anticorpi contro il virus, ma non sono in grado di confermare o meno un'infezione in atto. Il prelievo del materiale biologico da sottoporre a test è eseguito mediante prelievo capillare o venoso del sangue. Alla data odierna i test sierologici non sono considerati attendibili per la determinazione di un caso confermato di CoVID-19.
- k) Isolamento: è un provvedimento che consiste nel separare quanto più possibile le persone affette da CoVID-19 da quelle sane al fine di prevenire la diffusione dell'infezione, durante il periodo di trasmissibilità.
- l) Quarantena: è un provvedimento che si attua ad una persona sana (contatto stretto) che è stata esposta ad un caso confermato di CoVID-19, con l'obiettivo di monitorare i sintomi e assicurare l'identificazione precoce dei casi.
- m) Epidemia: Manifestazione collettiva d'una malattia che rapidamente si diffonde fino a colpire un gran numero di persone in un territorio più o meno vasto in dipendenza da vari fattori, si sviluppa con andamento variabile e si estingue dopo una durata anche variabile
- n) Pandemia: (“*pan*” significa “*tutti*” e “*demos*” significa “*popolazione*” quindi “*pandemia*” significa “*tutta la popolazione*”) E' un'epidemia con la tendenza a diffondersi ovunque, in maniera tale da

invadere rapidamente vastissimi territori e continenti, così da coinvolgere un elevatissimo numero di persone con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

- o) Stato di Emergenza: Lo stato di emergenza può essere dichiarato al verificarsi o nell'imminenza di calamità naturali, emergenze sanitarie o eventi connessi all'attività dell'uomo. Per le emergenze di rilievo nazionale che devono essere, con immediatezza d'intervento, fronteggiate con mezzi e poteri straordinari, il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza, su proposta del Presidente del Consiglio, acquisita l'intesa della regione interessata, ai sensi del Codice della Protezione Civile (Decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018).
- p) D.P.I.: si definiscono Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), ai sensi dell'art 74 comma 1 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo. Si tiene conto, inoltre, delle finalità, del campo di applicazione e delle definizioni di cui agli articoli 1, 2 e 3, paragrafo 1, numero 1), del regolamento (UE) n. 2016/425
- q) Mascherine chirurgiche: il termine mascherine chirurgiche si riferisce a mascherine monouso approvate dal Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali per uso come dispositivi medici in base alla normativa nazionale e comunitaria (Regolamento Dispositivi Medici (UE) 2017/745 (MDR) e norma UNI EN 14683:2019). Le mascherine chirurgiche non sono Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.).
- r) Mascherine facciali filtranti: le mascherine facciali filtranti sono Dispositivi di Protezione Individuale, filtranti per la protezione delle vie respiratorie, certificati FFP2 o FFP3, in base alla EN 149:2001+A1:2009 e secondo quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/425.
- s) Pulizia: complesso di procedimenti e operazioni atti a rimuovere polveri, materiale non desiderato o sporczia da superfici, oggetti, ambienti confinati ed aree di pertinenza (art. 1 comma 1 lett. A del D.M. n. 274 del 07/07/1997 *"Regolamento che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"*).
- t) Disinfezione: complesso dei procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti confinati e aree di pertinenza mediante la distruzione o inattivazione di microrganismi patogeni (art. 1 comma 1 lett. B del D.M. n. 274 del 07/07/1997 *"Regolamento che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"*).
- u) Sanificazione: complesso di procedimenti e operazioni atti a rendere sani determinati ambienti mediante l'attività di pulizia e/o di disinfezione e/o di disinfestazione ovvero mediante il controllo e il miglioramento delle condizioni del microclima per quanto riguarda la temperatura, l'umidità e la ventilazione ovvero per quanto riguarda l'illuminazione e il rumore (art. 1 comma 1 lett. E del D.M. n. 274 del 07/07/1997 *"Regolamento che disciplina le attività di pulizia, disinfezione, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione"*).

- v) Quartiere Fieristico: Spazio destinato ad ospitare la manifestazione fieristica, dotato di una propria organizzazione logistica e relativa agibilità destinato allo svolgimento di manifestazioni fieristiche, convegni, congressi, concorsi, corsi di formazione ed eventi in genere, localizzato a Bastia Umbra (PG) in Piazza Moncada 1
- w) Gestore: Soggetto giuridico che gestisce il quartiere fieristico ovvero Umbriafiore S.p.A..
- x) Organizzatore: Soggetto giuridico che organizza manifestazioni fieristiche, convegni, congressi, concorsi, corsi di formazione ed eventi in genere all'interno del quartiere fieristico.
- y) Espositore: Azienda o altro soggetto giuridico che partecipa ad una manifestazione fieristica o ad altro evento con disponibilità di un'area specifica all'interno del quartiere fieristico.
- z) Allestitore: Azienda o lavoratore autonomo che è titolare di un accordo/contratto di appalto con il Gestore e/o l'Organizzatore e/o l'Espositore per il montaggio e lo smontaggio di stand, aree espositive ed eventuali realizzazioni di strutture espositive.

5. Responsabilità ed Aggiornamento

Le misure per il contrasto e il contenimento della diffusione della malattia CoVID-19 negli ambienti di lavoro contenute nel presente Protocollo devono essere applicate e rispettate da tutte le persone che prestando un'attività lavorativa per conto di Umbriafiere S.p.A., indipendentemente dalla tipologia di rapporto che regola la prestazione lavorativa, senza nessuna esclusione o deroga.

5.1 Obblighi dei Lavoratori

Ai sensi dell'art. 20 comma 1 del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., si ricorda che è un obbligo di tutti i lavoratori “prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, in conformità alle istruzioni fornite dal Datore di Lavoro”.

Pertanto, tutti i lavoratori che prestano la propria attività lavorativa per conto di Umbriafiere S.p.A., devono adottare le misure di prevenzione e protezione per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 contenute nel presente Protocollo di Sicurezza. Inoltre tali lavoratori, ai sensi dell'art. 20 comma 2 lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. sono obbligati a segnalare immediatamente al Datore di Lavoro tutte le condizioni di pericolo di cui vengano a conoscenza e di conseguenza anche le eventuali inosservanze alle disposizioni contenute nel presente protocollo da parte di chiunque frequenti il Quartiere Fieristico. Il Datore di Lavoro di Umbriafiere S.p.A. in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., controlla direttamente o per il tramite di personale appositamente delegato, che tutti i lavoratori, indipendentemente dalla mansione svolta, rispettino le disposizioni contenute nel presente Protocollo di Sicurezza.

5.2 Comitato per il controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione

In conformità con quanto previsto dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021 viene costituito da Umbriafiere S.p.A., un Comitato per il controllo dell'efficacia delle misure di prevenzione e protezione previste per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 nei luoghi di lavoro, di cui fanno parte:

- il Datore di Lavoro (Presidente)
- il Responsabile della Logistica
- il R.S.P.P.
- il Medico Competente
- eventuali altri soggetti che il Datore di Lavoro riterrà opportuno coinvolgere.

Il Comitato si riunisce periodicamente su convocazione del Datore di Lavoro, per verificare l'efficacia e l'efficienza delle misure di prevenzione previste nel presente Protocollo di Sicurezza implementandole, qualora sia necessario, anche mediante l'adozione di specifiche procedure e disposizioni per l'esecuzione di determinate attività.

Le riunioni del Comitato sono svolte con le modalità indicate al successivo paragrafo 8.1.5

I membri del Comitato possono in qualunque momento presentare al Datore di Lavoro proposte per l'adozione di ulteriori misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19, finalizzate esclusivamente alla tutela della salute dei lavoratori di Umbriafiere S.p.A..

Il Comitato previa condivisione delle proposte decide l'eventuale adozione delle misure presentate, esclusivamente nell'interesse di tutelare la salute delle persone e di contrastare e contenere la diffusione del CoVID-19.

Il presente Protocollo di Sicurezza sarà aggiornato in base all'evolversi della situazione generale e alle indicazioni fornite dalle Autorità competenti.

L'aggiornamento del presente Protocollo è di competenza del Datore di Lavoro in collaborazione con il R.S.P.P., previa consultazione del Medico Competente e dei soggetti facenti parte del Comitato sopra indicati.

6. CoVID-19 sintomi e modalità di trasmissione

6.1 Virus e Malattia

Nel dicembre 2019 a Wuhan (Cina) si è diffuso un nuovo Coronavirus che non è stato precedentemente mai identificato nell'uomo. Il nuovo virus, denominato SARS-CoV-2, genera nell'uomo una malattia infettiva respiratoria denominata CoVID-19. Tale malattia può avere un decorso molto diverso da una persona all'altra. Alcuni individui, infettati dal virus SARS-CoV-2, possono rimanere asintomatici o sviluppare solo lievi sintomi riferibili alle vie aeree superiori. Altri invece sviluppano polmonite e sindrome da distress respiratorio acuto (ARDS) che richiedono per il trattamento il ricovero in ospedale, anche in terapia intensiva. Nei casi più gravi l'infezione può causare complicazioni gravi e la morte.

Il giorno 26/01/2020 l'Organizzazione mondiale della sanità (O.M.S.), relativamente alla diffusione del virus SARS-CoV-2, dichiara che l'emergenza sanitaria in atto non è più circoscritta alla Cina ma è di interesse internazionale e successivamente, il giorno 11/03/2020, dichiara che l'infezione causata dal virus SARS-CoV-2 e la sua diffusione, può essere considerata una pandemia.

In Italia, a seguito dell'emergenza internazionale dichiarata dall'O.M.S., il giorno 31/01/2020 il Consiglio dei Ministri delibera lo stato di emergenza sanitaria per la durata di 6 mesi. Successivamente con altri provvedimenti lo stato di emergenza è stato prorogato fino al 31/12/2021.

La Commissione Europea con la Direttiva UE 2020/739 del 03/06/2020, ha inserito il virus SARS-CoV-2 nell'elenco degli agenti biologici di cui è noto che possono causare malattie infettive nell'uomo. In particolare la Direttiva UE 2020/739 ha classificato il virus SARS-CoV-2 come "Agente Biologico di Gruppo 3" ovvero: "un agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori; l'agente biologico può propagarsi nella comunità, ma di norma sono disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche".

L'Italia con l'art. 4 della Legge n° 159 del 27/11/2020 ha recepito le disposizioni della Direttiva UE 2020/739 ed ha modificato l'Allegato XLVI del D.Lgs. n. 81/2008 classificando il virus SARS-CoV-2, come Agente Biologico di Gruppo 3.

Attualmente, sono disponibili misure di profilassi (vaccini) e terapeutiche contro il CoVID-19, la cui efficacia non è garantita in modo assoluto in quanto, trattandosi di un nuovo tipo di virus, tali misure non sono state sufficientemente sperimentate. L'Istituto Superiore di Sanità, nel comunicato stampa del 09/07/2021, ha indicato che il vaccino contro il CoVID-19, se si sono completate le dosi previste, è efficace circa all'80% nel proteggere dall'infezione le persone di tutte le fasce d'età. Questo vuol dire che, anche dopo la doppia vaccinazione, c'è una quota di persone che può infettarsi ed ammalarsi, una volta entrata in contatto con il virus.

Pertanto, oltre la profilassi è possibile ridurre ancora il rischio di infezione, proteggendo se stessi e gli altri mediante l'uso della mascherina e il distanziamento, seguendo le principali norme di igiene, attuando specifiche misure di prevenzione e collaborando con le Autorità Sanitarie nell'attuazione delle misure di isolamento e quarantena in caso di contagio.

6.2 Sintomi CoVID-19

Secondo l'O.M.S. e il Ministero della Salute Italiano i sintomi più comuni del CoVID-19 sono:

- febbre uguale o superiore a 37,5 °C
- tosse secca
- spossatezza o senso di fatica eccessiva non associata ad eventi specifici.

Altri sintomi meno comuni che possono interessare alcune persone includono:

- perdita improvvisa dell'olfatto (anosmia) o diminuzione dell'olfatto (iposmia)
- perdita del gusto (ageusia) o alterazione del gusto (disgeusia)
- congiuntivite
- mal di gola (gola infiammata)
- mal di testa non associato a condizioni specifiche
- dolori muscolari o articolari (indolenzimento) non associati ad eventi specifici
- nausea o vomito
- diarrea
- congestione nasale

I sintomi gravi della malattia CoVID-19 includono:

- febbre alta (superiore a 38 °C)
- difficoltà respiratoria (respiro corto)
- dolore persistente o pressione al petto
- perdita di appetito
- confusione

6.3 Modalità di trasmissione

Il SARS-CoV-2 è un virus respiratorio e viene trasmesso principalmente tramite droplet e aerosol da una persona infetta quando starnutisce, tossisce, parla o respira e si trova in prossimità di altre persone. Le goccioline possono essere inalate o possono poggiarsi su superfici, con cui altri vengono a contatto e vengono, quindi, infettate toccandosi il naso, la bocca o gli occhi.

Il virus può sopravvivere su superfici per poche ore (rame, cartone) fino a un certo numero di giorni (plastica e acciaio inossidabile). Tuttavia, la quantità di virus vitale diminuisce nel tempo e potrebbe non essere sempre presente in quantità sufficiente da causare l'infezione.

Il virus è stato anche isolato dalle feci di casi infetti, indicando che anche la trasmissione fecale-orale potrebbe essere una via di infezione.

Il periodo di incubazione per CoVID-19 (cioè il tempo che intercorre tra l'esposizione al virus e l'insorgenza dei sintomi) è attualmente stimato dal Ministero della Salute tra 1 e 14 giorni.

Nella maggior parte dei casi si è visto che il tempo intercorso tra l'esposizione al virus (il momento del contagio) e la comparsa dei primi sintomi è compreso in media tra i 5-6 giorni.

Secondo i dati disponibili, le persone sintomatiche sono la causa più frequente di diffusione del virus. Tuttavia, le evidenze attuali suggeriscono che la trasmissione possa avvenire anche da una persona infetta con solo lievi sintomi ed anche da persone senza sintomi (asintomatiche). Questo è particolarmente vero nelle prime fasi della malattia, in particolare poco prima di sviluppare sintomi, quando sono in prossimità di altre persone per periodi di tempo prolungati.

Secondo l'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco), le persone vaccinate possono contrarre il virus senza manifestare i sintomi. Attualmente sono in corso studi per stabilire se le persone vaccinate (infettate in modo asintomatico) possano contagiare altre persone. Poiché è possibile che, nonostante l'immunità protettiva, in qualche caso il virus possa persistere nascosto nella mucosa nasale, pertanto, le persone vaccinate e quelle che sono in contatto con loro devono continuare ad adottare le misure di prevenzione e protezione contro il CoVID-19.

7. Misure generali di tutela della salute

7.1 Informazione

Umbriafiere S.p.A., informa tutti i propri lavoratori e chiunque abbia la facoltà di accesso quartiere fieristico (Organizzatori, Espositori, Allestitori, Fornitori e Visitatori) circa le disposizioni delle Autorità competenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19, mediante le modalità ritenute più idonee in relazione alla tipologia di evento/situazione, tra cui:

- 1) affissione agli ingressi e nei luoghi maggiormente visibili, di appositi cartelli informativi e/o infografiche indicanti le misure di prevenzione da adottare
- 2) predisposizione e distribuzione di appositi dépliant informativi
- 3) predisposizione e pubblicazione delle informazioni in modalità digitale (web, social media, ledwall, APP di manifestazione)
- 4) predisposizione di specifiche procedure e/o regolamenti per la gestione di determinate attività (manifestazioni, concorsi, ecc.)
- 5) riunioni informative con Organizzatori, Espositori, Allestitori, Fornitori e Lavoratori.

In particolare, le informazioni riguardano:

- a) l'obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di febbre oltre 37,5°C o altri sintomi riconducibili al CoVID-19 (vedi paragrafo 6.2) e di chiamare il proprio Medico di Famiglia;
- b) il divieto di accedere al quartiere fieristico qualora sia presente anche un delle condizioni riportate nel successivo paragrafo 7.2
- c) la consapevolezza e l'accettazione del fatto di non poter fare ingresso o di poter permanere nel quartiere fieristico e di doverlo dichiarare tempestivamente laddove, anche successivamente all'ingresso, sussistano le condizioni di pericolo (febbre, sintomi CoVID-19, contatto con persone positive al CoVID-19, ecc.) in cui i provvedimenti dell'Autorità impongono di informare il Medico di Famiglia e l'Autorità Sanitaria e di rimanere al proprio domicilio;
- d) l'obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità Sanitarie, di Umbriafiere S.p.A. e degli Organizzatori, per l'accesso al quartiere fieristico ed in particolare: l'uso della mascherina di protezione, il mantenimento della distanza di sicurezza, l'igienizzazione delle mani, il divieto di assembramenti e il mantenimento di comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale;
- e) l'impegno a informare tempestivamente e responsabilmente, l'Organizzatore dell'evento a cui si sta partecipando o, nel caso di lavoratori, il proprio datore di lavoro, della presenza di qualsiasi sintomo riconducibile al CoVID-19 durante la permanenza all'interno del quartiere fieristico, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti.
- f) le misure igienico-sanitarie da adottare in sede di manifestazioni fieristiche, convegni, congressi, concorsi, corsi di formazione ed eventi in genere, che devono essere comunicate dall'Organizzatore ai partecipanti prima dell'ingresso nel quartiere fieristico con le modalità ritenute più idonee in relazione alla tipologia di evento.

Umbriafiere S.p.A., in qualità di Gestore, provvede ad informare gli Organizzatori, all'atto del contratto di locazione temporanea del quartiere fieristico o di parte di esso, relativamente alle disposizioni legislative vigenti per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19.

Gli Organizzatori dovranno provvedere a:

- predisporre specifiche misure di prevenzione, protezione e di carattere igienico-sanitarie da adottare per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 adeguate alla tipologia di evento;
- informare gli Espositori, Allestitori, Fornitori e Visitatori/Utenti, in merito alle misure di prevenzione e protezione da attuare, nonché le modalità di accesso, permanenza ed uscita dal quartiere fieristico durante le varie fase dell'evento.

Umbriafiere S.p.A., fornisce ai propri lavoratori un'informazione adeguata sulla base delle mansioni e dei contesti lavorativi, con particolare riferimento al complesso delle misure adottate cui il personale deve attenersi in particolare sul corretto utilizzo dei D.P.I. per contribuire a prevenire ogni possibile forma di diffusione del contagio.

7.2 Limitazioni per l'accesso al quartiere fieristico

E' vietato l'accesso al quartiere fieristico ed in tutti i luoghi di lavoro di Umbriafiere S.p.A. a chiunque:

- 1) manifesti i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- 2) sia un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie (USL);
- 3) sia un contatto stretto di un caso confermato di CoVID-19 negli ultimi 14 giorni, anche in assenza di sintomi potenzialmente sospetti;
- 4) sia convivente con un caso confermato di CoVID-19 anche in assenza di sintomi potenzialmente sospetti;
- 5) sia oggetto di provvedimenti di quarantena o isolamento da parte delle Autorità Sanitarie (USL);
- 6) sia convivente o un contatto stretto di persone in attesa di risposta dell'esito del test (tampone) per SARS-CoV-2;
- 7) sia residente o domiciliato in una regione o comune o una zona specifica oggetto di ordinanza di divieto di accesso e allontanamento per il contenimento della diffusione del virus;
- 8) sia rientrato in Italia, nei 14 giorni antecedenti, da un paese estero per cui siano state emesse disposizioni restrittive o l'obbligo di quarantena;
- 9) non sia in possesso della Certificazione Verde CoVID-19 prevista dal D.P.C.M. del 17/06/2021.

7.3 Misure generali di prevenzione e protezione

Tutte le persone che a qualunque titolo hanno accesso al quartiere fieristico devono attuare scrupolosamente le misure di prevenzione e protezione di seguito indicate:

- 1) obbligo di mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da tutte le altre persone presenti nello stesso luogo;
- 2) obbligo di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di:
 - a) indossarli sempre nei luoghi chiusi
 - b) indossarli all'aperto solo se non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone, salvo altre disposizioni emanate dall'Autorità competenti a seguito dell'aggravamento della situazione epidemiologica;
- 3) obbligo di igienizzarsi le mani e di tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;
- 4) obbligo di attuare tutte le disposizioni contenute nel presente Protocollo di Sicurezza e dagli Organizzatori di manifestazioni fieristiche, convegni, congressi, concorsi, corsi di formazione limitatamente al singolo evento che si svolge all'interno del quartiere fieristico;
- 5) obbligo di rispettare tutte le disposizioni emanate dalle Autorità competenti ai fini del contrasto alla diffusione del CoVID-19 a seconda della situazione epidemiologica in atto.

7.4 Misure da attuare in caso di presenza di sintomi potenzialmente sospetti

In presenza di febbre e/o di altri sintomi riconducibili al CoVID-19 tra quelli riportati nel precedente paragrafo 6.2 è obbligatorio attuare le seguenti disposizioni:

- 1) NON recarsi presso il quartiere fieristico e nei luoghi di lavoro di Umbriafiere S.p.A.
- 2) NON recarsi direttamente al Pronto Soccorso Ospedaliero.
- 3) NON recarsi direttamente presso l'ambulatorio del proprio Medico di Famiglia.
- 4) RIMANERE A CASA E CHIAMARE il proprio Medico di Famiglia oppure il numero verde della Regione Umbria **800636363**, attivato appositamente per l'emergenza, dove un operatore valuterà la situazione e spiegherà cosa fare. Per informazioni generali chiamare telefonicamente il numero 1500, di pubblica utilità attivato dal Ministero della Salute.
- 5) Seguire attentamente tutte le disposizioni emanate dal Medico di Famiglia o dalle Autorità Sanitarie.
- 6) Nel caso in cui venga emanato dall'Autorità Sanitaria competente un provvedimento restrittivo di permanenza domiciliare in isolamento fiduciario, il diretto interessato NON deve recarsi per nessun motivo presso il quartiere fieristico e nei luoghi di lavoro di Umbriafiere S.p.A..

8. Disposizioni per i Lavoratori di Umbriafiore S.p.A.

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo 8 prevedono misure specifiche per rendere tutti gli ambienti interni al quartiere fieristico sicuri nel rispetto delle misure generali di tutela previste dall'art. 15 c. 1 lett. c) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., ovvero, l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico. Tali disposizioni devono essere applicate da tutte le persone che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolgono un'attività lavorativa per conto di Umbriafiore S.p.A. all'interno del quartiere fieristico, senza nessun tipo di esclusione e/o deroga.

8.1 Misure organizzative in assenza di manifestazioni nel quartiere fieristico

8.1.1 Modalità di ingresso/uscita e permanenza dei lavoratori

E' vietato l'accesso negli uffici di Umbriafiore S.p.A. e nel quartiere fieristico a chiunque:

- 1) manifesti i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- 2) sia un caso confermato di CoVID-19 da parte delle Autorità Sanitarie (USL);
- 3) sia un contatto stretto di un caso confermato di CoVID-19 negli ultimi 14 giorni, anche in assenza di sintomi potenzialmente sospetti;
- 4) sia convivente con un caso confermato di CoVID-19 anche in assenza di sintomi potenzialmente sospetti;
- 5) sia oggetto di provvedimenti di quarantena o isolamento da parte delle Autorità Sanitarie (USL);
- 6) sia convivente o un contatto stretto di persone in attesa di risposta dell'esito del test (tampone) per SARS-CoV-2;
- 7) sia residente o domiciliato in una regione o comune o una zona specifica oggetto di ordinanza di divieto di accesso e allontanamento per il contenimento della diffusione del virus;
- 8) sia rientrato in Italia, nei 14 giorni antecedenti, da un paese estero per cui siano state emesse disposizioni restrittive o l'obbligo di quarantena.

Tutti i lavoratori, sono invitati a non recarsi a lavoro presso gli uffici di Umbriafiore S.p.A. e negli altri luoghi del quartiere fieristico qualora si verifichi anche una sola delle condizioni indicate precedentemente, avvisando tempestivamente il Datore di Lavoro.

E' fatto obbligo a tutti i lavoratori di:

- a) mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da tutte le altre persone presenti, nello stesso ambiente, durante, l'ingresso, la permanenza e l'uscita dagli uffici e del quartiere fieristico;
- b) di avere sempre con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine) e di:
 - indossarli sempre nei luoghi chiusi
 - indossarli all'aperto solo se non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone, salvo altre disposizioni emanate dall'Autorità competenti a seguito dell'aggravamento della situazione epidemiologica;
- c) igienizzarsi le mani all'ingresso e frequentemente nell'arco della giornata lavorativa;
- d) tenere comportamenti corretti sul piano dell'igiene;

e) evitare assembramenti di più persone nei luoghi comuni della struttura senza un valido motivo e senza indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine).

Per particolari motivazioni legate all'andamento della pandemia da CoVID-19, ed in particolare nel caso in cui ci sia un aumento significativo di casi nel territorio, Umbriafiore S.p.A. potrà attuare le seguenti disposizioni:

- misurazione a distanza della temperatura corporea a tutti i lavoratori prima dell'ingresso, mediante l'uso di termometro a infrarossi. In presenza di febbre o altri sintomi riconducibili al CoVID-19 non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro. I lavoratori in tale condizione dovranno far immediato rientro presso la propria abitazione.
- Chiedere a tutti i lavoratori, ai sensi dell'art. 15 comma 1 lettera c) del D.Lgs. n. 81/2008, sentito il Medico Competente, di sottoporsi a test di screening (tamponi antigenici o molecolari) per individuare eventuali infezioni da SARS-CoV-2, al solo scopo di limitare la diffusione del virus e garantire la salute e la sicurezza di tutte le persone presenti nei luoghi di lavoro.

Qualora un lavoratore risulti positivo al test, non potrà accedere al quartier fieristico e agli uffici di Umbriafiore S.p.A., ma dovrà comunicare al proprio Medico di Famiglia la propria positività, attuando quanto indicato al precedente paragrafo 7.4.

L'adesione dei lavoratori a sottoporsi a test è comunque di carattere volontario e non comporterà nessun onere a loro carico.

Qualora il Datore di Lavoro di Umbriafiore S.p.A. intenderà attuare le misure di cui ai punti precedenti, provvederà ad effettuare una specifica comunicazione a tutti i lavoratori interessati, relativamente alle misure da attuare e il periodo temporale in cui devono essere attuate.

Il rifiuto ad effettuare i controlli sopra indicati (misurazione temperatura, test) non consente ai lavoratori l'accesso presso gli uffici di Umbriafiore S.p.A. e al quartiere fieristico.

L'ingresso in tutti i luoghi di lavoro di lavoratori già risultati positivi all'infezione da CoVID-19 potrà avvenire solo previa autorizzazione del Datore di Lavoro a seguito di un confronto con il Medico Competente ed in conformità con le disposizioni previste dalla normativa di riferimento (Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021).

8.1.2 Modalità di ingresso/uscita e permanenza dei clienti/visitatori

L'accesso agli uffici di Umbriafiore S.p.A. e al quartiere fieristico in assenza di manifestazioni, è consentito esclusivamente a clienti/visitatori che:

- non manifestano i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- non sono in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7, e 8 riportate nel precedente paragrafo 7.2.

L'accesso agli uffici di Umbriafiore S.p.A. di clienti/visitatori dovrà avvenire preferibilmente previo appuntamento. Gli appuntamenti dovranno essere gestiti e scadenzati per evitare attese inutili da parte dei clienti/visitatori negli uffici di Umbriafiore S.p.A..

Il cliente/visitatore potrà rimanere il tempo strettamente necessario per svolgere tutte le attività che caratterizzano il motivo della visita presso la Umbriafiery S.p.A.

I clienti/visitatori per l'accesso all'interno degli uffici di Umbriafiery S.p.A. e del quartiere fieristico dovranno attuare le seguenti disposizioni:

- 1) Obbligo di indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola di espirazione. Tali protezioni dovranno essere sempre indossate per tutto il tempo di permanenza all'interno dei luoghi di lavoro di Umbriafiery S.p.A. e del quartiere fieristico
- 2) Obbligo di lavaggio delle mani con soluzione alcolica messa a disposizione da Umbriafiery S.p.A. al momento dell'ingresso all'interno dei luoghi di lavoro.
- 3) Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nello stesso ambiente.
- 4) Per particolari motivazioni legate all'andamento della pandemia da CoVID-19, Umbriafiery S.p.A. potrà attuare le seguenti disposizioni:
 - a) misurazione a distanza della temperatura corporea prima dell'ingresso, mediante l'uso di termometro a infrarossi. In presenza di febbre o altri sintomi sospetti di CoVID-19 non sarà consentito l'accesso. I clienti/visitatori in tale condizione dovranno rientrare presso il proprio domicilio e chiamare il proprio Medico di Famiglia.
 - b) Compilazione di un'autocertificazione indicante l'assenza:
 - dei sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2
 - delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 riportate nel precedente paragrafo 7.2.

Il rifiuto ad effettuare gli eventuali controlli sopra indicati alle precedenti lettere a) e b) non consentirà ai clienti/visitatori l'accesso agli uffici di Umbriafiery S.p.A. e del quartiere fieristico.

8.1.3 Modalità di accesso dei Trasportatori/Corrieri/Fornitori

L'accesso agli uffici di Umbriafiery S.p.A. e al quartiere fieristico in assenza di manifestazioni, è consentito esclusivamente a trasportatori/corrieri/fornitori che:

- non manifestano i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- non sono in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 riportate nel precedente paragrafo 7.2.

E' fatto obbligo ai lavoratori di Umbriafiery S.p.A. di vietare l'accesso a tutti i trasportatori/fornitori all'interno degli uffici, ad esclusione di eventuali e inderogabili motivi caratterizzanti la consegna.

Tutte le operazioni di scarico e carico delle merci devono avvenire possibilmente all'esterno degli uffici rispettando sempre la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti.

I documenti di trasporto andranno sempre firmati, se possibile all'esterno degli uffici.

Per la firma dei documenti di trasporto o simili i lavoratori di Umbriafiery S.p.A. dovranno utilizzare una penna propria e non con quella del fornitore. Qualora il fornitore abbia un sistema di firma su un

dispositivo dotato di touch screen, è fatto obbligo al personale di Umbriafiere S.p.A. che ritira la merce, di indossare guanti monouso prima di apporre la firma sul dispositivo con touch screen.

In assenza di guanti il lavoratore dovrà igienizzarsi le mani subito dopo aver apposto la propria firma sul dispositivo con touch screen prima di compiere qualunque altra attività.

E' fatto altresì divieto a tutti i trasportatori, fornitori, portalettere, corrieri di utilizzare i servizi igienici e i distributori di bevande e alimenti siti all'interno degli uffici di Umbriafiere S.p.A..

Qualora per indifferibili e inderogabili motivi il fornitore debba accedere agli uffici e/o ad altri luoghi chiusi del quartiere fieristico dovrà rispettare tutte le misure di prevenzione previste dal presente Protocollo di Sicurezza, ed in particolare quelle di seguito indicate:

- 1) Obbligo di lavaggio delle mani con soluzione alcolica messa a disposizione da Umbriafiere S.p.A. al momento dell'ingresso.
- 2) Obbligo di indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2 o FFP3. Tali protezioni dovranno essere sempre indossate per tutto il tempo di permanenza all'interno degli uffici e/o del quartiere fieristico.
- 3) Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nello stesso ambiente.
- 4) Compilazione della dichiarazione di cui all'Allegato 1 del presente Protocollo di Sicurezza.
- 5) Per particolari motivazioni legate all'andamento della pandemia da CoVID-19, Umbriafiere S.p.A. potrà effettuare la misurazione a distanza della temperatura corporea prima dell'ingresso, mediante l'uso di termometro a infrarossi. In presenza di febbre o altri sintomi influenzali, suggestivi di CoVID-19 (tosse, difficoltà respiratorie, ecc.) non sarà consentito l'accesso agli uffici e al quartiere fieristico. I trasportatori/fornitori in tale condizione dovranno rientrare presso il proprio domicilio, senza effettuare altre soste, e chiamare il proprio Medico di Famiglia. Umbriafiere S.p.A. comunicherà il fatto all'Autorità Sanitaria competente per segnalare il caso.

Il rifiuto ad effettuare gli eventuali controlli sopra indicati non consentirà ai trasportatori/fornitori l'accesso presso gli uffici e il quartiere fieristico di Umbriafiere S.p.A..

E' fatto obbligo al Responsabile della Logistica di vigilare affinché siano rispettate le modalità di accesso dei fornitori sopra indicate e segnalare le eventuale inosservanze al Datore di Lavoro (Presidente).

8.1.4 Modalità di ingresso/uscita e di permanenza nei luoghi di lavoro di soggetti terzi

Nel presente paragrafo si intendono per "soggetti terzi" tutte le imprese e i lavoratori autonomi che sono chiamati a svolgere all'interno del quartiere fieristico una qualsiasi attività lavorativa di manutenzione ordinaria, straordinaria, costruzione, riparazione, montaggio, smontaggio, installazione di impianti tecnologici, attrezzature, opere edili, strutture fisse e temporanee. Sono altresì considerati soggetti terzi imprese e lavoratori autonomi addetti alle pulizie e facchinaggio, nonché professionisti e consulenti che svolgono attività di progettazione, direzione lavori e consulenza in vari ambiti funzionali alle attività svolte da Umbriafiere S.p.A..

L'accesso agli uffici di Umbriafiery S.p.A. e al quartiere fieristico in assenza di manifestazioni, è consentito esclusivamente a trasportatori/corrieri/fornitori che:

- non manifestando i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- non sono in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 riportate nel precedente paragrafo 7.2.

L'accesso al quartiere fieristico di soggetti terzi dovrà avvenire preferibilmente previo appuntamento. Tali soggetti dovranno rimanere nel quartiere fieristico solo il tempo strettamente necessario per svolgere tutte le attività che caratterizzano il motivo della visita.

I soggetti terzi per l'accesso all'interno degli uffici di Umbriafiery S.p.A. e del quartiere fieristico dovranno attuare le seguenti disposizioni:

- 1) Obbligo di lavaggio delle mani con soluzione alcolica messa a disposizione da Umbriafiery S.p.A. al momento dell'ingresso.
- 2) Obbligo di indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola di espirazione. Tali protezioni dovranno essere sempre indossate per tutto il tempo di permanenza all'interno del quartiere fieristico
- 3) Mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nello stesso ambiente.
- 4) Per particolari motivazioni legate all'andamento della pandemia da CoVID-19, Umbriafiery S.p.A. potrà attuare le seguenti disposizioni:
 - misurazione a distanza della temperatura corporea prima dell'ingresso, mediante l'uso di termometro a infrarossi. In presenza di febbre o altri sintomi sospetti di CoVID-19 non sarà consentito l'accesso. I clienti/visitatori in tale condizione dovranno rientrare presso il proprio domicilio e chiamare il proprio Medico di Famiglia.
 - Compilazione di un'autocertificazione indicante l'assenza:
 - dei sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2
 - delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 riportate nel precedente paragrafo 7.2.

Il rifiuto ad effettuare gli eventuali controlli sopra indicati alle precedenti lettere a) e b) non consentirà ai clienti/visitatori l'accesso agli uffici di Umbriafiery S.p.A. e del quartiere fieristico.

- 5) Qualora i lavoratori di imprese esterne e/o lavoratori autonomi avessero necessità di utilizzare i servizi igienici, potranno usufruire solo del servizio igienico appositamente dedicato ai soggetti terzi che sarà indicato da Umbriafiery S.p.A.. E' fatto rigoroso divieto ai soggetti terzi di utilizzare un servizio igienico diverso da quello indicato da Umbriafiery S.p.A..
- 6) Qualora i lavoratori di imprese esterne e/o lavoratori autonomi che operano all'interno del quartiere fieristico risultassero positivi CoVID-19, il datore di lavoro dell'impresa esterna dovrà informare immediatamente Umbriafiery S.p.A.. L'impresa esterna e Umbriafiery S.p.A. dovranno collaborare con l'autorità sanitaria competente fornendo tutti gli elementi utili all'individuazione di eventuali contatti stretti.

Umbriafiere S.p.A. provvederà a fornire a tutti i soggetti terzi (imprese esterne e/o lavoratori autonomi) copia del presente Protocollo di Sicurezza fornendo tutte le informazioni necessarie.

I datori di lavoro delle imprese esterne devono fornire ai propri lavoratori che interverranno presso Umbriafiere S.p.A., tutte le informazioni in merito alle disposizioni contenute nel presente Protocollo di Sicurezza.

Umbriafiere S.p.A. provvede a vigilare affinché i lavoratori di ditte esterne e/o lavoratori autonomi rispettano integralmente le disposizioni contenute nel presente Protocollo di Sicurezza.

E' fatto obbligo ai lavoratori dipendenti di Umbriafiere S.p.A. di segnalare immediatamente al Datore di Lavoro (Presidente) le inosservanze da parte dei lavoratori di ditte esterne e/o lavoratori autonomi delle misure di prevenzione contenute nel presente protocollo, con particolare riferimento al mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro, all'utilizzo dei dispositivi di protezione e all'eventuale utilizzo di servizi igienici diversi da quelli appositamente dedicati.

Qualora un lavoratore di imprese esterne e/o lavoratori autonomi non rispetti le disposizioni contenute nel presente Protocollo di Sicurezza, mettendo a rischio la propria salute e quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, sarà allontanato immediatamente da Umbriafiere S.p.A. e ne verrà data immediata comunicazione al suo datore di lavoro per le azioni che riterrà opportuno intraprendere.

8.1.5 Permanenza e spostamenti all'interno dei luoghi di lavoro, riunioni, formazione

Durante tutte le attività svolte all'interno di Umbriafiere S.p.A. è obbligatorio mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro da tutte le altre persone presenti nello stesso ambiente, in quanto il virus è contenuto nelle goccioline di saliva "droplets" e può essere trasmesso col respiro a distanza ravvicinata. Inoltre devono essere rispettate le seguenti disposizioni:

- 1) Sono vietate le strette di mano, gli abbracci e qualunque tipo di contatto fisico.
- 2) Per gli ambienti dove operano più lavoratori contemporaneamente è obbligatorio indossare le mascherine di protezione. Negli ambienti di lavoro in cui opera un solo lavoratore ed è garantita la condizione di isolamento da altri lavoratori può non essere indossata la mascherina di protezione.
- 3) E' obbligatorio nell'ambiente dove si esercita l'attività lavorativa effettuare durante la giornata lavorativa un frequente e regolare ricambio dell'aria mediante apertura delle finestre.
- 4) E' obbligatorio rispettare la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nello stesso ambiente.
- 5) Le mascherine monouso devono essere sostituite tutti i giorni, in particolare se utilizzate continuativamente.
- 6) E' obbligatorio lavarsi le mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica più volte nell'arco della giornata lavorativa.

- 7) L'uso dei guanti monouso in lattice o in nitrile è consigliato esclusivamente per la manipolazione di prodotti provenienti dall'esterno di cui vi è un fondato sospetto che possano essere contaminati. Rimane comunque prioritaria, in alternativa all'uso dei guanti, l'efficacia del lavaggio delle mani con acqua e sapone o con soluzione alcolica.
- 8) L'utilizzo dell'ascensore dovrà essere effettuato in misura limitata, privilegiando l'uso delle scale. All'interno dell'ascensore potrà salire massimo 1 persona alla volta.
- 9) Le riunioni in presenza, che non possono essere svolte in modalità di collegamento a distanza (videoconferenza), dovranno essere svolte sempre nel rispetto della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti, preferibilmente in ambienti ampi e adeguatamente areati, evitando la concentrazione di troppe persone relativamente alle caratteristiche dell'ambiente dove viene svolta la riunione.
- 10) La formazione dei lavoratori dovrà avvenire preferibilmente in e-learning in modalità sincrona o asincrona. La formazione che obbligatoriamente deve essere svolta in presenza, per effetto di disposizioni legislative specifiche (salute e sicurezza), dovrà svolgersi in conformità alle disposizioni emanate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021 "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Rif. prot. 21/75/CR2B/COV19), e riportate nella specifica scheda "Corsi di Formazione".

8.1.6 Turnazione, lavoro agile e rimodulazione dei livelli produttivi

Umbriafiore S.p.A. ai fini della tutela della salute dei lavoratori e per contrastare la diffusione CoVID-19, in conformità all'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021, adotta, qualora fosse necessario in relazione all'aggravamento della situazione epidemiologia, le seguenti misure di prevenzione ai fini della continuità operativa nel rispetto della normativa vigente per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori:

- 1) utilizzo di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- 2) sospensione temporanea delle attività non ritenute indispensabili;
- 3) incentivazione delle ferie e dei congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dal C.C.N.L. applicato;
- 4) utilizzo in via prioritaria degli ammortizzatori sociali disponibili nel rispetto degli istituti contrattuali generalmente finalizzati a consentire l'astensione dal lavoro senza perdita della retribuzione;
- 5) possibile rimodulazione dei livelli produttivi anche facendo ricorso alla riorganizzazione degli orari lavorativi, con l'obiettivo di diminuire al massimo i contatti tra le persone;
- 6) sospensione delle trasferte fuori regione e dei viaggi di lavoro nazionali/internazionali e definizione di specifiche modalità organizzative per gestire eventuali attività a distanza. Nei casi in cui sia necessario procedere ad una trasferta fuori regione la stessa dovrà essere autorizzata esclusivamente dal Datore di Lavoro (Presidente).

8.1.7 Gestione spazi comuni (distributori bevande, servizi igienici, fotocopiatrici)

L'utilizzo dei distributori bevande presenti all'interno degli uffici di Umbriafiore S.p.A. è consentito ad un massimo di n° 2 lavoratori contemporaneamente a condizione che sia rispettata sempre una distanza di sicurezza di almeno 1 metro l'uno dall'altro e per il tempo strettamente necessario. Qualora non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza, l'uso dei distributori di bevande è consentito solo ed esclusivamente ad una persona alla volta.

E' obbligatorio accedere ai servizi igienici una persona alla volta, evitando file di attesa o assembramenti davanti la porta dei servizi igienici e negli antibagni.

E' obbligatorio utilizzare le fotocopiatrici e le stampanti comuni recandosi a ritirare le stampe evitando file di attesa o assembramenti.

Prima e dopo aver utilizzato i servizi igienici, le fotocopiatrici e le stampanti ad uso comune è obbligatorio lavarsi le mani con soluzione alcolica.

8.1.8 Sorveglianza sanitaria

La sorveglianza sanitaria è effettuata nel rispetto delle indicazioni previste nel Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/2008 secondo le scadenze previste, rispettando le misure igieniche contenute nelle indicazioni del Ministero della Salute.

E' parere di Umbriafiore S.p.A. che la sorveglianza sanitaria rappresenta una ulteriore misura di prevenzione di carattere generale in quanto:

- può intercettare possibili casi e sintomi sospetti del contagio
- può fornire ai lavoratori l'informazione e la formazione necessarie per evitare la diffusione del contagio.

La sorveglianza sanitaria si potrà svolgere a condizione che sia consentito operare nel rispetto delle misure igieniche raccomandate dal Ministero della Salute e secondo quanto previsto dall'O.M.S., previa valutazione del Medico Competente che tiene conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento, in coerenza con la Circolare del Ministero della salute del 29/04/2020 e con la Circolare Interministeriale del 04/09/2020.

E' fatto obbligo al Medico Competente di indossare i seguenti D.P.I.:

- a) Mascherine facciali filtranti (FFP2 o FFP3) o in alternativa Mascherina Chirurgica
- b) Guanti monouso non sterili
- c) Occhiali di protezione o schermo facciale
- d) Camice monouso

Umbriafiore S.p.A. per l'esecuzione delle visite mediche, metterà a disposizione:

- un idoneo locale già pulito e sanificato;
- idonei mezzi per la pulizia delle mani (acqua e sapone) e/o idonee soluzioni alcoliche.

Il Medico Competente, attua la sorveglianza sanitaria eccezionale ai sensi dell'art. 83 del Decreto Legge n. 34 del 19/05/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, ai fini della tutela di eventuali lavoratori fragili secondo le definizioni e modalità di

cui alla Circolare congiunta del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro del 04/09/2020 nel rispetto della riservatezza.

Il Medico Competente, in considerazione del suo ruolo nella valutazione dei rischi e nella sorveglianza sanitaria, potrà suggerire l'adozione di strategie di testing / screening qualora ritenute utili al fine del contenimento della diffusione del virus e della salute dei lavoratori, anche tenuto conto dell'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento e di quanto stabilito nella Circolare del Ministero della Salute dell'08/01/2021.

Il Medico Competente collabora con l'Autorità Sanitaria, in particolare per l'identificazione degli eventuali «contatti stretti» di un lavoratore riscontrato positivo al tampone CoVID-19 al fine di permettere alle Autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. In merito ai «contatti stretti», così come definiti dalla Circolare del Ministero della Salute del 29/05/2020, è opportuno che la loro identificazione tenga conto delle misure di prevenzione e protezione individuate ed effettivamente attuate da Umbriafiere S.p.A., ai fini del contenimento del rischio di esposizione al virus SARS-CoV-2.

Il rientro al lavoro di lavoratori già risultati positivi all'infezione da CoVID-19 potrà avvenire solo previa autorizzazione del Datore di Lavoro a seguito di un confronto con il Medico Competente ed in conformità con le disposizioni previste dalla normativa di riferimento (Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021).

Per il reintegro progressivo dei lavoratori già risultati positivi al tampone con ricovero ospedaliero, il Medico Competente effettuerà la visita medica prevista dall'art. 41, comma 2, lettera e -ter) del D.Lgs. n. 81/2008 (visita medica precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per motivi di salute di durata superiore ai sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione ed anche per valutare profili specifici di rischiosità, indipendentemente dalla durata dell'assenza per malattia.

Il Medico Competente collabora con il Datore di Lavoro nel proporre le misure di regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del CoVID-19 integrando, se necessario, il presente Protocollo.

8.2 Misure organizzative per il contrasto alla diffusione del CoVID-19 durante gli eventi nel quartiere fieristico

8.2.1 Modalità di ingresso/uscita dei lavoratori

L'accesso al quartiere fieristico in presenza di manifestazioni, è consentito esclusivamente ai lavoratori che:

- non manifestando i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- non sono in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dal paragrafo 7.2.

I lavoratori per l'accesso all'interno del quartiere fieristico dovranno attuare le seguenti disposizioni:

1. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell'Organizzatore anche relativamente alle modalità di accesso.
2. Obbligo di indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola di espirazione. Tali protezioni dovranno essere sempre indossate per tutto il tempo di permanenza all'interno dei luoghi di lavoro di Umbriafiere S.p.A. e del quartiere fieristico
3. Obbligo di lavaggio delle mani con soluzione alcolica messa a disposizione al momento dell'ingresso.
4. Obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nello stesso ambiente.
5. Obbligo di osservare comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale;
6. Obbligo di informare tempestivamente della presenza di uno qualsiasi dei sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti;
7. Obbligo di rispettare le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del CoVID-19 previste dall'Organizzatore dell'evento.

9. Disposizioni per manifestazioni fieristiche

9.1 Disposizioni per manifestazioni fieristiche organizzate direttamente da Umbriafiere S.p.A.

Umbriafiere S.p.A., ai fini del contenimento e il contrasto del diffondersi della malattia CoVID-19, attua quanto di seguito indicato relativamente all'attività di manifestazione fieristiche ed eventi ad essi assimilabili, in conformità a quanto previsto:

- a) Decreto Legge n. 105 del 23/07/2021
- b) dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021 (Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/CoVID-19 negli ambienti di lavoro)
 - dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 28/05/2021 (Protocollo AEFI)
 - dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021 (Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali, elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Provincie Autonome)
 - dalle disposizioni delle Autorità competenti in relazione all'andamento epidemiologico nel territorio di riferimento.

Le presenti disposizioni si applicano a qualunque tipo di manifestazione fieristica che si svolge all'interno del quartiere fieristico gestito da Umbriafiere S.p.A..

Di seguito si riportano le indicazioni generali che saranno attuate, ai fini del contenimento e il contrasto del diffondersi della malattia CoVID-19:

- a) distanziamento interpersonale, al fine di garantire la distanza di almeno 1 m da una persona all'altra;
- b) utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie (mascherine chirurgiche o D.P.I.) per tutte le persone all'interno del quartiere fieristico;
- c) disponibilità di soluzione alcolica (gel disinfettante) facilmente accessibile, per la disinfezione delle mani;
- d) controllo agli ingressi mediante la verifica del possesso della Certificazione Verde CoVID-19 in corso di validità, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.L. n° 105 del 23/07/2021, in conformità all'art. 13 del D.P.C.M. del 17/06/2021, inoltre a seconda della tipologia di manifestazione, dell'intensità dei visitatori e della situazione epidemiologica, si potrà provvedere anche:
 - alla misurazione a distanza della temperatura corporea prima dell'ingresso, mediante l'uso di termometro a infrarossi. In presenza di febbre o altri sintomi sospetti di CoVID-19 non sarà consentito l'accesso.
 - alla richiesta di compilazione di un'autocertificazione indicante l'assenza:
 - dei sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2
 - delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 riportate nel precedente paragrafo 7.2.
- e) presidio con personale addetto al controllo sul corretto utilizzo delle mascherine da parte dei visitatori e del rispetto del distanziamento interpersonale;

f) pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti e dei luoghi dove si svolge al manifestazione, da eseguire prima, durante e al termine della manifestazione stessa, secondo uno specifico piano che varierà in funzione della tipologia di evento;

g) predisposizione di un apposito piano di emergenza con apposita procedura per gestire in sicurezza una persona che manifesta sintomi da CoVID-19.

In particolare, Umbriafiere S.p.A., per ogni singolo evento organizzato direttamente provvede ad attuare quanto segue:

1) Predisporre una adeguata informazione a chiunque entri nel quartiere fieristico sulle disposizioni delle Autorità competenti in relazione all'emergenza CoVID-19, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità (es. italiano e inglese), mediante l'ausilio di apposita segnaletica, cartellonistica (affissi agli ingressi e nei luoghi maggiormente visibili), sistemi audio-video, depliant informativi, attraverso strumenti digitali (es. ledwall e sistemi similari), social media e sito internet, eventuali APP di manifestazione, relativamente alle seguenti informazioni fondamentali:

- Obbligo di rimanere al proprio domicilio in presenza di sintomi CoVID-19
- Consapevolezza di non accedere e non poter permanere nell'area dell'evento nel caso in cui si manifestino sintomi CoVID-19 o condizioni di pericolo (es. provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni precedenti) intervenute anche successivamente all'ingresso, provvedendo ad informare il proprio Medico di Famiglia e le Autorità Sanitarie, rimanendo al proprio domicilio
- Obbligo di rispettare la distanza di almeno 1 m ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggette al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale
- Obbligo di utilizzare con continuità le mascherine
- Obbligo di osservare le regole di igiene personale e di utilizzare frequentemente le soluzioni alcoliche per la disinfezione delle mani
- Obbligo di informare tempestivamente della presenza di eventuali sintomi CoVID-19 e di rimanere ad adeguata distanza dalle persone presenti
- Obbligo, ai fini dell'accesso alla manifestazione fieristica, di possedere la Certificazione Verde CoVID-19 in corso di validità, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.L. n° 105 del 23/07/2021, la quale sarà verificata in conformità all'art. 13 del D.P.C.M. del 17/06/2021

2) Predisporre un'informativa sulle regole igienico-sanitarie da adottare durante la manifestazione, comunicata prima dell'iscrizione, che il visitatore si impegna a rispettare durante la partecipazione alla manifestazione

3) Tutte le persone presenti nel quartiere fieristico (es. gli operatori, i visitatori, gli espositori, gli allestitori, il personale, i fornitori, il gestore, l'organizzatore) dovranno indossare obbligatoriamente, continuativamente e correttamente la mascherina chirurgica o adeguati D.P.I. per le vie respiratorie.

- 4) Per la pulizia e la disinfezione e degli ambienti e dei locali si provvede a garantire:
- che dopo la fase di allestimento e prima dell'inizio di ogni evento/manifestazione verrà eseguita la pulizia e la disinfezione con prodotti riconosciuti dal Ministero, degli ambienti interessati dalla manifestazione;
 - la pulizia giornaliera e la frequente igienizzazione periodica di tutti gli ambienti del quartiere utilizzati, avendo particolare riguardo a quelli di contatto con il pubblico, con servizio continuato sulla base del numero dei partecipanti, avendo particolare cura delle maniglie delle porte, dei rubinetti, dei dispenser di sapone, dei dispenser di gel disinfettante, garantendo ampia disponibilità di sapone per il lavaggio delle mani;
 - un servizio di pulizia generale dei locali comuni in orario serale (es. foyer, atrii, ampi corridoi, aree riposo, eventuali aree ristorazione, e altri spazi di utilizzo comune)
 - l'adeguata areazione ed il continuo ricambio d'aria degli ambienti del quartiere utilizzati dalla manifestazione;
 - che i servizi igienici saranno utilizzati nel rispetto delle distanze previste, organizzando le file di accesso e garantendo un continuo servizio di pulizia e che nei bagni gli estrattori d'aria saranno sempre in funzione e che nei bagni gli estrattori d'aria saranno sempre in funzione e che nei bagni gli estrattori d'aria saranno sempre in funzione;
 - il frequente controllo e sostituzione dei filtri e pulizia delle macchine di trattamento aria degli impianti di climatizzazione;
 - un'ampia disponibilità ed accessibilità di dispenser con liquido disinfettante (soluzioni idroalcoliche) per la pulizia delle mani con particolare riferimento agli ingressi, nei punti di passaggio, nei bagni, nei punti ristoro (qualora presenti), ecc., in numero adeguato agli afflussi previsti ed alla dimensione della manifestazione.
- 5) Il personale di controllo agli accessi provvede a verificare che le persone all'ingresso indossino correttamente la mascherina chirurgica.
- 6) Per contenere l'affollamento e garantire le distanze interpersonali si provvederà a:
- rimodulare la durata e gli orari di apertura delle manifestazioni ad elevato afflusso di pubblico;
 - equilibrare la presenza dei visitatori favorendo la prenotazione della visita con biglietteria on-line ed incentivando la vendita di biglietti con sistemi telematici;
 - riprogettare gli spazi per le manifestazioni;
 - frammentare i poli di attrazione (aziende leader, eventi collaterali, convegni, ecc.), su tutta l'area occupata dalla manifestazione, con l'obiettivo di distribuire il pubblico su aree vaste ed evitare le concentrazioni.
 - evitare assembramenti e file in ingresso attraverso l'utilizzo delle biglietterie on-line e dei sistemi di accesso veloce;
 - ridurre le file e possibili contatti ai punti bar/ristoro, anche attraverso sistemi di pagamento elettronico e rinnovata/veloce distribuzione dei prodotti;

- promuovere l'utilizzo di piattaforme dedicate per programmare gli incontri durante la giornata;
 - ridurre e distanziare i partecipanti agli eventi inaugurali prevedendo specifiche installazioni per poter seguire anche a distanza questo ed altri eventi significativi;
 - promuovere verso gli espositori criteri di progettazione degli stand che garantiscano il distanziamento sociale di 1 metro, e l'utilizzo di tecnologie che permettano l'eventuale partecipazione a distanza,
 - per le sale convegni le sedute saranno posizionate in modo tale da garantire il distanziamento sociale di 1 metro. Le sale convegni saranno pulite e sanificate con frequenza determinata dal loro utilizzo. Il tavolo relatori ed i microfoni saranno sanificati ad ogni cambio dei relatori.
 - per tutte le procedure operative per l'organizzazione di eventi/manifestazioni saranno utilizzate, laddove possibile, tecnologie web e digitali al fine di automatizzare i processi e ridurre le occasioni di contatto tra le persone
 - dotare la postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, di barriere fisiche (es. schermi)
 - valutare il numero massimo di presenze contemporanee all'evento, in base alla capienza degli spazi individuati, per poter ridurre e contenere l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro.
- 7) Per garantire il rispetto del distanziamento interpersonale di almeno 1 m sarà prevista assistenza di apposito personale di controllo negli spazi di accesso ed in tutte le aree di maggiore pedonabilità
- 8) Agli ingressi saranno presenti punti di fornitura di mascherine chirurgiche per coloro che fossero sprovvisti
- 9) Le modalità di accesso, transito e uscita saranno predefinite e differenziate al fine di ridurre le occasioni di contatto
- 10) I dati anagrafici di tutti coloro che entrano nel quartiere fieristico saranno registrati su un apposito database che verrà conservato per almeno 14 giorni e reso disponibile all'Azienda Sanitaria Locale, qualora richiesto.
- 11) Per l'ingresso saranno allestiti presidi dove potrà avvenire la rilevazione della temperatura corporea: se dalla misurazione effettuata la temperatura risulterà superiore ai 37,5°C, non sarà consentito l'accesso ai luoghi di lavoro all'interno del quartiere fieristico. La rilevazione della temperatura corporea potrà essere eventualmente sostituita/integrata da autocertificazione che attesti il buono stato di salute e la mancanza di contatti con contagiati di Coronavirus negli ultimi 14 giorni.
- 12) Adottare un Piano di Emergenza Sanitaria CoVID-19
- 13) A rendere disponibili prodotti per l'igiene delle mani per gli utenti e per il personale in più punti delle aree (es. biglietteria, sale, aule, servizi igienici, etc.), e promuoverne l'utilizzo frequente.

14) Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. In ragione dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d'aria naturale e/o attraverso l'impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

15) Saranno predisposti adeguati locali ed il presidio medico presente nel quartiere fieristico, durante lo svolgimento degli eventi/manifestazioni, con la presenza di medici e infermieri dotati degli opportuni DPI e delle attrezzature e spazi necessari, anche al fine di isolare adeguatamente temporaneamente in base alle disposizioni delle autorità sanitarie le persone che manifestino sintomi CoVID-19. Durante la manifestazione sarà presente uno staff di persone adeguatamente formate per affrontare una situazione di emergenza sanitaria CoVID-19, munite di idonei D.P.I.. In caso di un sospetto contagio da CoVID-19 durante il controllo degli accessi o in qualsiasi momento durante l'evento, il personale addetto all'emergenza dovrà indossare gli adeguati D.P.I., avvicinare la persona che si sospetta possa essere contagiata, condurla presso l'apposito locale o spazio di isolamento, misurare la temperatura corporea, chiamare i servizi di emergenza pubblica, rimanere nei pressi e assistere la persona potenzialmente contagiata in caso di necessità fino al momento di arrivo del personale di assistenza sanitaria. Dopo la fine della fase di emergenza, la persona addetta dovrà rimanere isolata e smaltire le protezioni personali in apposito sacco ermetico. Se possibile, oltre a lavarsi le mani, dovrà allontanarsi dalla sede dell'evento, provvedere al lavaggio della propria persona e al cambio di abito. In accordo con i servizi di emergenza, andrà effettuata la comunicazione dell'emergenza gestita alle Autorità sanitarie locali.

Tali disposizioni vanno necessariamente integrate, in funzione dello specifico contesto, con quanto previsto dalle disposizioni emanate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021 "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Rif. prot. 21/75/CR2B/COV19).

9.1.1 Disposizioni per gli Allestitori

L'accesso al quartiere fieristico in presenza di manifestazioni, è consentito esclusivamente agli Allestitori che:

- non manifestando i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- non sono in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dal paragrafo 7.2.

Gli Allestitori per l'accesso all'interno del quartiere fieristico dovranno attuare le seguenti disposizioni:

1. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell'Organizzatore anche relativamente alle modalità di accesso.
2. Obbligo di indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola di espirazione. Tali protezioni dovranno essere sempre indossate per tutto il tempo di permanenza all'interno dei luoghi di lavoro di Umbriafiere S.p.A. e del quartiere fieristico
3. Obbligo di lavaggio delle mani con soluzione alcolica messa a disposizione al momento dell'ingresso.
4. Obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nello stesso ambiente, anche durante le fasi di allestimento e disallestimento
5. Obbligo di osservare comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale;
6. Obbligo di informare tempestivamente della presenza di uno qualsiasi dei sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti;
7. Obbligo di rispettare le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del CoVID-19 previste dall'Organizzatore dell'evento.
8. Obbligo di utilizzare gli appositi servizi igienici che saranno individuati nel quartiere fieristico
9. Obbligo di mantenere sempre l'area ordinata e in ottime condizioni di igiene anche durante le fasi di allestimento/disallestimento

9.1.2 Disposizioni ulteriori per i Fornitori

L'accesso al quartiere fieristico in presenza di manifestazioni, è consentito esclusivamente ai Fornitori che:

- non manifestando i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- non sono in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dal paragrafo 7.2.

I Fornitori per l'accesso all'interno del quartiere fieristico dovranno attuare le seguenti disposizioni:

1. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell'Organizzatore anche relativamente alle modalità di accesso.
2. Obbligo di indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola di espirazione. Tali protezioni dovranno essere sempre indossate per tutto il tempo di permanenza all'interno dei luoghi di lavoro di Umbriafiere S.p.A. e del quartiere fieristico
3. Obbligo di lavaggio delle mani con soluzione alcolica messa a disposizione al momento dell'ingresso.
4. Obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nello stesso ambiente, anche durante le fasi di carico e scarico degli automezzi
5. Obbligo di osservare comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale;
6. Obbligo di informare tempestivamente della presenza di uno qualsiasi dei sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti;
7. Obbligo di rispettare le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del CoVID-19 previste dall'Organizzatore dell'evento.
8. Obbligo di utilizzare gli appositi servizi igienici che saranno individuati nel quartiere fieristico

9.1.3 Disposizioni ulteriori per gli Espositori

L'accesso al quartiere fieristico in presenza di manifestazioni, è consentito esclusivamente agli Espositori che:

- non manifestando i sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2;
- non sono in una delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dal paragrafo 7.2.

Gli Espositori per l'accesso all'interno del quartiere fieristico dovranno attuare le seguenti disposizioni:

1. Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e dell'Organizzatore anche relativamente alle modalità di accesso.
2. Obbligo di indossare una mascherina di protezione di tipo chirurgico o una facciale filtrante FFP2 o FFP3 senza valvola di espirazione. Tali protezioni dovranno essere sempre indossate per tutto il tempo di permanenza all'interno dei luoghi di lavoro di Umbriafiere S.p.A. e del quartiere fieristico
3. Obbligo di lavaggio delle mani con soluzione alcolica messa a disposizione al momento dell'ingresso.
4. Obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti nello stesso ambiente,
5. Obbligo di osservare comportamenti corretti sul piano dell'igiene personale;
6. Obbligo di informare tempestivamente della presenza di uno qualsiasi dei sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2, avendo cura di rimanere ad adeguata distanza dalle altre persone presenti;
7. Obbligo di rispettare le misure di contenimento e contrasto alla diffusione del CoVID-19 previste dall'Organizzatore dell'evento.
8. Obbligo di utilizzare gli appositi servizi igienici che saranno individuati nel quartiere fieristico

Ogni Espositore nell'ambito del proprio spazio espositivo, quale soggetto che ha la disponibilità giuridica, dovrà provvedere a far rispettare le norme e le disposizioni per il contrasto alla diffusione del CoVID-19 e quanto previsto nel presente Protocollo, provvedendo a vigilare sui soggetti terzi presenti a qualunque titolo all'interno del proprio spazio espositivo.

In particolare, per la gestione degli spazi espositivi:

- a) E' possibile organizzare eventi e presentazioni nel proprio stand attraverso prenotazioni online per non creare assembramenti
- b) L'allestimento deve essere effettuato con criteri compatibili con il distanziamento, l'igienizzazione degli spazi e il ricambio di aria, prevedendo corridoi di dimensioni adeguate
- c) Le entrate/uscite dallo stand devono essere separate, qualora possibile

- d) La realizzazione degli stand deve essere effettuata preferendo materiali facilmente lavabili, organizzando un servizio di igienizzazione costante di quanto esposto, prevedendo punti di distribuzione del gel igienizzante
- e) La distribuzione di gadget e materiali informativi, promozionali dovrà avvenire preferibilmente in espositori con modalità self-service, a cui il visitatore accede solo previa igienizzazione delle mani o, alternativamente, ricorrendo a sistemi digitali
- f) L'area espositiva dovrà essere sempre presidiata da personale incaricato dall'espositore

Vale inoltre quanto di seguito riportato relativamente alle seguenti aree (area espositiva, area catering, sale convegno):

A. Area espositiva

Nelle aree espositive di fiere e congressi saranno applicate tutte le norme igienico sanitarie generali quali il distanziamento sociale e l'utilizzo dei DPI, sia per il personale delle aziende espositrici che per i partecipanti e visitatori.

Gli stand saranno progettati e arredati per garantire il distanziamento sociale di 1 metro; saranno dotati di dispenser con liquido disinfettante per la pulizia delle mani. Nella progettazione degli spazi saranno previsti corridoi di dimensioni adeguate a mantenere il distanziamento sociale.

Materiale commerciale, promozionale e gadget potranno essere distribuiti mediante l'utilizzo di appositi contenitori ed espositori con modalità "self-service".

L'area espositiva del quartiere fieristico sarà sempre presidiata da personale addetto al controllo.

B. Area catering

Per la somministrazione di cibi e bevande in sede di evento/manifestazione, si farà riferimento alle disposizioni emanate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021 "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Rif. prot. 21/75/CR2B/COV19), e riportate nella specifica scheda "Ristorazione e cerimonie".

L'area catering sarà sempre presidiata da personale addetto al controllo.

Nelle sedi ove sia possibile organizzare posti a sedere con distanziamento, potranno essere organizzati pasti serviti da personale addetto alla ristorazione.

Il pasto sarà servito sotto forma di piatti pronti oppure con consegna di vassoi pre-confezionati. In ogni caso dovrà essere sempre rispettata la distanza di almeno 1 metro fra i commensali (estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio), ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetti al distanziamento interpersonale.

Dette distanze possono essere ridotte solo con barriere fisiche di separazione, avendo cura che le stesse non ostacolino il ricambio di aria.

Ove non sia possibile avere a disposizione adeguati spazi per i pasti seduti, potranno essere consegnati vassoi o pacchi pre-confezionati ("box lunch") da consumare individualmente nell'area evento, o anche nelle prossimità, mantenendo il distanziamento interpersonale di almeno 1 m.

I clienti dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie in ogni occasione in cui non sono seduti al tavolo.

Al termine di ogni servizio al tavolo è necessario assicurare la pulizia e la disinfezione delle superfici.

Privilegiare l'utilizzo di spazi esterni sempre nel rispetto del distanziamento di almeno 1 m.

C. Sale convegno

Per le sale convegno in sede di evento/manifestazione, si farà riferimento alle disposizioni emanate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021 "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Rif. prot. 21/75/CR2B/COV19), e riportate nella specifica scheda "Congressi e grandi eventi fieristici".

Nelle sale conferenza sarà previsto il posizionamento delle sedute ad una distanza l'una dall'altra al fine di garantire il distanziamento interpersonale di almeno 1 m (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 metri, in base allo scenario epidemiologico di rischio), con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

I posti a sedere non utilizzabili dovranno essere ben identificati con dispositivi atti al non utilizzo.

Il numero di posti a sedere dovrà essere adeguato al numero di partecipanti.

L'accesso ed il deflusso dalla sala dovranno essere organizzati con ingressi e uscite diversificate, identificate da apposita segnaletica.

Prima dell'inizio dei lavori, potrà essere proiettato il video sulle regole igienico-sanitarie da rispettare in sede evento predisposto.

Nel caso siano istituiti una regia o un "centro slides", sarà prevista una sala di accoglienza di relatori e moderatori e lo spazio dedicato alla consegna dei supporti didattici dovrà essere allestito in modo da mantenere il distanziamento sociale.

Il podio da cui parleranno i relatori dell'evento sarà posizionato ad una distanza di almeno 2 metri da qualsiasi altra persona sul palco e dalla prima fila, in modo da permettere di effettuare la presentazione senza mascherina.

I moderatori seduti al tavolo dovranno mantenere la distanza minima di 1 metro tra uno e l'altro, per poter permettere loro di intervenire senza indossare la mascherina.

Nel caso siano previsti l'uso di dispositivi di utilizzo comune (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, telecomando, PC, ecc), sarà prevista la pulizia con disinfettante tra un uso e

l'altro. Tali dispositivi di uso comune saranno disinfettati prima dell'utilizzo iniziale e verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.

Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta abiti.

Nelle aree poster, organizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi, e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali.

9.2 Disposizioni per manifestazioni fieristiche organizzate da soggetti terzi presso il quartiere fieristico di Umbriafiery S.p.A.

Nel caso in cui Umbriafiery S.p.A. conceda in locazione il quartiere fieristico ad un ente e/o impresa e/o organizzazione pubblica o privata per lo svolgimento di eventi fieristici ed eventi ad essi assimilabili, all'atto della stipula del contratto di locazione, il soggetto locatario dovrà sottoscrivere uno specifico atto di impegno ad attuare quanto segue:

- 1) predisporre e adottare uno specifico protocollo di sicurezza in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021 "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/CoVID-19 negli ambienti di lavoro" nonché alle normative nazionali e regionali emanate per il contenimento e il contrasto alla diffusione del CoVID-19;
- 2) organizzazione e gestione dell'evento nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021 "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» con particolare riferimento alle schede tecniche applicabili all'evento predisposte dalla Conferenza Stato Regioni del 28/05/2021 (cod. doc. 21/75/CR2B/COV19) quali, ad esempio, "Congressi e grandi eventi fieristici";
- 3) controllo, durante lo svolgimento dell'evento, del rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dal protocollo di sicurezza e dalle normative nazionali e regionali emanate per il contenimento e il contrasto alla diffusione del CoVID-19;
- 4) restituzione dei luoghi utilizzati del quartiere fieristico dopo aver eseguito le necessarie attività di pulizia, disinfezione e sanificazione mediante apposita impresa iscritta alla C.C.I.A.A. ai sensi del Legge n. 84 del 25/01/1992 e del D.M. n.274 del 07/07/1997 esclusivamente con l'utilizzo di prodotti contenenti gli specifici principi attivi previsti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020. L'attività di avvenuta pulizia, disinfezione e sanificazione dovrà essere certificata da apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa che ha eseguito le attività per conto del soggetto locatario del quartiere fieristico.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 possono essere inserite direttamente nel contratto di locazione tra Umbriafiery S.p.A. e il soggetto locatario.

10. Disposizioni per convegni e congressi

10.1 Disposizioni per convegni e congressi organizzati direttamente da Umbriafiere S.p.A.

Le presenti disposizioni si applicano a qualunque tipo di convegni e congressi che si svolgono all'interno del quartiere fieristico gestito da Umbriafiere S.p.A..

In particolare, Umbriafiere S.p.A., per ogni singolo convegno e congresso organizzato direttamente provvede ad attuare quanto segue:

- 1) Definire il numero massimo di presenze contemporanee in relazione ai volumi di spazio e ai ricambi di aria e alla possibilità di creare aggregazioni nel percorso di entrata, presenza e uscita. In numero massimo dei partecipanti all'evento dovrà essere valutato dagli Organizzatori in base alla capienza degli spazi individuati per ridurre l'affollamento e assicurare il distanziamento interpersonale di almeno 1 m. Conseguentemente devono essere utilizzati sistemi di misurazione degli accessi e di limitazione e scaglionamento degli accessi (es. sistemi di prenotazione del giorno e dell'orario di ingresso) per evitare assembramenti.
- 2) Riorganizzare gli spazi per garantire l'accesso in modo ordinato per evitare assembramenti di persone e assicurare almeno 1 m di separazione tra gli utenti, ad eccezione delle persone che in base alle disposizioni vigenti non siano soggetto al distanziamento interpersonale. Detto aspetto afferisce alla responsabilità individuale.
Se possibile organizzare percorsi separati per l'entrata e l'uscita.
- 3) Predisporre una adeguata informazione sulle misure di prevenzione, comprensibile anche per gli utenti di altra nazionalità, sia mediante l'ausilio di apposita segnaletica e cartellonistica, sia mediante sistemi audio/video, sia ricorrendo a eventuale personale addetto, incaricato di monitorare e promuovere il rispetto delle misure di prevenzione, facendo anche riferimento al senso di responsabilità degli utenti stessi.
- 4) Promuovere l'utilizzo delle tecnologie digitali al fine di automatizzare i processi organizzativi e partecipativi (es. sistema di prenotazione, pagamento tickets, compilazione di modulistica, stampa di sistemi di riconoscimento, sistemi di registrazione degli ingressi, effettuazione di test valutativi e di gradimento, consegna di attestati di partecipazione) al fine di evitare prevedibili assembramenti e nel rispetto della privacy, mantenere un registro delle presenze per una durata di 14 giorni.
- 5) La postazione dedicata alla segreteria e accoglienza, laddove non già dotata di barriere fisiche (es. schermi), dovrà essere eventualmente adeguata.
- 6) Consentire l'accesso solo agli utenti correttamente registrati
- 7) Ai fini dell'accesso ai convegni e congressi, obbligo di possedere la Certificazione Verde CoVID-19 in corso di validità, ai sensi dell'art. 3 comma 1 lettera e) del D.L. n° 105 del 23/07/2021, la quale sarà verificata in conformità all'art. 13 del D.P.C.M. del 17/06/2021
- 8) Potrà essere rilevata la temperatura corporea, impedendo l'accesso in caso di temperatura maggiore di 37,5 °C

- 9) Nei guardaroba, gli indumenti e oggetti personali devono essere riposti in appositi sacchetti porta-abiti
- 10) Nelle sale convegno, i posti a sedere dovranno prevedere un distanziamento minimo, tra un partecipante e l'altro, sia frontalmente sia lateralmente, di almeno 1 m (estendibile negli ambienti al chiuso ad almeno 2 m in base allo scenario epidemiologico di rischio), con l'obbligo di utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie. Tali distanze possono essere ridotte solo ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- 11) Il tavolo dei relatori e il podio per le presentazioni dovranno essere riorganizzati in modo da consentire una distanza di sicurezza che consenta a relatori/moderatori di intervenire senza l'uso della mascherina
- 12) I dispositivi e le attrezzature a disposizione di relatori, moderatori e uditori (es. microfoni, tastiere, mouse, puntatori laser, ecc) devono essere disinfettati prima dell'utilizzo iniziale verificando che siano disconnessi dal collegamento elettrico. Successivamente devono essere protetti da possibili contaminazioni da una pellicola per uso alimentare o clinico da sostituire possibilmente ad ogni utilizzatore.
- 13) Tutti gli uditori e il personale addetto all'assistenza (es. personale addetto accoglienza, personale tecnico, tutor d'aula, ecc) dovranno indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e provvedere ad una frequente igiene delle mani con soluzioni igienizzanti.
- 14) Nelle aree poster, riorganizzare gli spazi in modo da favorire il rispetto del distanziamento interpersonale, valutando il contingentamento degli accessi e promuovere la fruizione in remoto del materiale da parte dei partecipanti. Eventuali materiali informativi e scientifici potranno essere resi disponibili preferibilmente in espositori con modalità self-service (cui il visitatore accede previa igienizzazione delle mani) o ricorrendo a sistemi digitali
- 15) Dovrà essere garantita la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti, in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più toccate frequentemente, ai servizi igienici e alle parti comuni (es. aree ristoro, tastiere dei distributori automatici di bevande e snack, ecc).
- 16) E' obbligatorio mantenere aperte, a meno che le condizioni meteorologiche o altre situazioni di necessità non lo consentano, porte, finestre e vetrate al fine di favorire il ricambio di aria naturale negli ambienti interni.
- 17) In base dell'affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l'efficacia degli impianti al fine di garantire l'adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l'affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento è obbligatorio se tecnicamente possibile escludere totalmente la funzione di ricircolo dell'aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio di aria naturale e/o attraverso l'impianto e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell'aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se

tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria.

10.2 Disposizioni per convegni e congressi organizzati da soggetti terzi presso il quartiere fieristico di Umbriafiore S.p.A.

Nel caso in cui Umbriafiore S.p.A. conceda in locazione il quartiere fieristico ad un ente e/o impresa e/o organizzazione pubblica o privata per lo svolgimento di convegni e congressi ed eventi ad essi assimilabili, all'atto della stipula del contratto di locazione, il soggetto locatario dovrà sottoscrivere uno specifico atto di impegno ad attuare quanto segue:

- 1) predisporre e adottare uno specifico protocollo di sicurezza in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza del Ministero della Salute del 21/05/2021 "Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/CoVID-19 negli ambienti di lavoro" nonché alle normative nazionali e regionali emanate per il contenimento e il contrasto alla diffusione del CoVID-19;
- 2) organizzazione e gestione dell'evento nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 29/05/2021 "Adozione delle «Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali» con particolare riferimento alle schede tecniche applicabili all'evento predisposte dalla Conferenza Stato Regioni del 28/05/2021 (cod. doc. 21/75/CR2B/COV19) quali, ad esempio, "Congressi e grandi eventi fieristici";
- 3) controllo, durante lo svolgimento dell'evento, del rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dal protocollo di sicurezza e dalle normative nazionali e regionali emanate per il contenimento e il contrasto alla diffusione del CoVID-19;
- 4) restituzione dei luoghi utilizzati del quartiere fieristico dopo aver eseguito le necessarie attività di pulizia, disinfezione e sanificazione mediante apposita impresa iscritta alla C.C.I.A.A. ai sensi del Legge n. 84 del 25/01/1992 e del D.M. n.274 del 07/07/1997 esclusivamente con l'utilizzo di prodotti contenenti gli specifici principi attivi previsti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020. L'attività di avvenuta pulizia, disinfezione e sanificazione dovrà essere certificata da apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa che ha eseguito le attività per conto del soggetto locatario del quartiere fieristico.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 possono essere inserite direttamente nel contratto di locazione tra Umbriafiore S.p.A. e il soggetto locatario.

11. Disposizioni per concorsi e prove di selezione

11.1 Disposizioni per concorsi e prove di selezione organizzati da soggetti terzi presso il quartiere fieristico di Umbriafiere S.p.A.

Nel caso in cui Umbriafiere S.p.A. conceda in locazione il quartiere fieristico ad un ente e/o impresa e/o organizzazione pubblica o privata per lo svolgimento di concorsi e prove di selezione ed eventi ad essi assimilabili, all'atto della stipula del contratto di locazione, il soggetto locatario dovrà sottoscrivere uno specifico atto di impegno ad attuare quanto segue:

- 1) predisporre e adottare uno specifico protocollo di sicurezza in conformità alle disposizioni del "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici del 15/04/2021 elaborato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica", nonché alle normative nazionali e regionali emanate per il contenimento e il contrasto alla diffusione del CoVID-19;
- 2) organizzazione e gestione dell'evento nel rispetto delle prescrizioni previste dal "Protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici" redatto in data 15/04/2021 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica;
- 3) controllo, durante lo svolgimento dell'evento, del rispetto delle misure di prevenzione e protezione previste dal protocollo di sicurezza e dalle normative nazionali e regionali emanate per il contenimento e il contrasto alla diffusione del CoVID-19;
- 4) restituzione dei luoghi utilizzati del quartiere fieristico dopo aver eseguito le necessarie attività di pulizia, disinfezione e sanificazione mediante apposita impresa iscritta alla C.C.I.A.A. ai sensi del Legge n. 84 del 25/01/1992 e del D.M. n.274 del 07/07/1997 esclusivamente con l'utilizzo di prodotti contenenti gli specifici principi attivi previsti dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020. L'attività di avvenuta pulizia, disinfezione e sanificazione dovrà essere certificata da apposita dichiarazione rilasciata dall'impresa che ha eseguito le attività per conto del soggetto locatario del quartiere fieristico.

Le disposizioni di cui ai precedenti punti 1, 2, 3 e 4 possono essere inserite direttamente nel contratto di locazione tra Umbriafiere S.p.A. e il soggetto locatario.

12. Disposizioni per corsi di formazione professionale

12.1 Disposizioni per corsi di formazione professionale organizzati da soggetti terzi presso il quartiere fieristico di Umbriafiere S.p.A.

Le presenti disposizioni si applicano a qualunque tipo di attività formative (corsi di formazione teorici, pratici e di addestramento) che si svolgono all'interno del quartiere fieristico gestito da Umbriafiere S.p.A..

Umbriafiere S.p.A. ai fini del contenimento e il contrasto del diffondersi della malattia CoVID-19, provvederà ad applicare le disposizioni emanate dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021 "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Rif. prot. 21/75/CR2B/COV19), e riportate nella specifica scheda "Corsi di Formazione", ed in particolare provvede a:

- 1) locare sale e ambienti idonei a svolgere attività di formazione solo ed esclusivamente a soggetti pubblici e privati previa sottoscrizione di un atto di impegno a rispettare le misure contenute nel presente Protocollo di Sicurezza.
- 2) Garantire la regolare pulizia e disinfezione degli ambienti in cui si svolgono le attività di formazione, ed in ogni caso al termine di ogni attività di un gruppo di utenti, con particolare attenzione alle superfici più frequentemente toccate, ai servizi igienici e alle parti comuni. La pulizia e disinfezione potrà essere effettuata da Umbriafiere S.p.A. o dal soggetto locatario previo accordo che sarà indicato nell'atto di impegno di cui al precedente punto 1.
- 3) Garantire la pulizia e la disinfezione dei servizi igienici nonché la disponibilità di acqua e prodotti detergenti per il lavaggio delle mani.
- 4) Garantire la presenza di prodotti igienizzanti per l'igiene delle mani per gli utenti delle attività di formazione e selezione del personale nonché per il personale del soggetto locatario. I prodotti igienizzanti saranno posizionati in più punti degli spazi dedicati alle attività di formazione e selezione del personale, in particolare all'entrata e uscita degli ambienti ed in prossimità dei servizi igienici. I prodotti igienizzanti potranno essere messi a disposizione da Umbriafiere S.p.A. o dal soggetto locatario previo accordo che sarà indicato nell'atto di impegno di cui al precedente punto 1.
- 5) Favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni. Per gli impianti di condizionamento è garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Nei servizi igienici viene mantenuto in funzione continuata l'estrattore d'aria per tutta la durata delle attività di formazione e selezione del personale.
- 6) Predisporre una adeguata informazione sulle misure generali di prevenzione e protezione da adottare all'interno del quartiere fieristico, relativamente alla distanza di sicurezza, utilizzo della mascherina di protezione, igiene personale, comportamenti vietati e azioni da intraprendere nel caso della presenza di sintomi sospetti riconducibili al CoVID-19. Tali

informazioni saranno posizionate nelle aree comuni e all'ingresso degli ambienti dove si svolgono le attività di formazione e selezione del personale.

- 7) Allestire le sale e gli spazi destinati alle attività formative in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra gli utenti o di una distanza maggiore qualora fosse prevista da normative particolari e relative ad una o più attività formative specifiche (esempio: Corsi di primo soccorso Circolare Ministero della Salute n. 19334 del 05/06/2020), estendibile ad almeno 2 metri in base allo scenario epidemiologico di rischio. La riduzione della distanza di sicurezza può essere ammessa solo ed esclusivamente ricorrendo a barriere fisiche adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.
- 8) Conservare per un periodo di 14 giorni l'elenco degli utenti che hanno partecipato alle attività formative al fine di consentire all'Autorità Sanitaria competente di individuare eventuali contatti con casi confermati o sospetti di CoVID-19. L'elenco degli utenti sarà consegnato ad Umbriafiere S.p.A. dal soggetto locatario ed organizzatore delle attività formative e di selezione del personale. Le modalità di comunicazione, conservazione e successiva distruzione dell'elenco degli utenti saranno concordate da Umbriafiere S.p.A. ed il soggetto locatario ed organizzatore delle attività di formazione e selezione del personale nell'atto di impegno di cui al precedente punto 1.

Inoltre, Umbriafiere S.p.A. provvederà alla locazione delle sale e degli spazi previa sottoscrizione da parte del soggetto organizzatore delle attività di formazione, dell'atto di impegno di cui al precedente punto 1 che tenga conto anche dei seguenti obblighi posti a carico del locatario:

- a) Predisposizione e adozione di uno specifico protocollo di sicurezza in conformità alle disposizioni dell'Ordinanza Ministero della Salute 21/05/2021.
- b) Organizzazione e gestione delle attività di formazione e selezione del personale nel rispetto delle prescrizioni previste dall'Ordinanza del Ministro della Salute del 29/05/2021 "Adozione delle Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" (Rif. prot. 21/75/CR2B/COV19), e riportate nella specifica scheda "Corsi di Formazione".
- c) Predisposizione e consegna agli utenti di una adeguata informazione sulle misure di prevenzione e protezione da adottare le quali siano comprensibili anche per gli utenti di altre nazionalità. In particolare dovranno essere riportate nell'informazione agli utenti anche le seguenti disposizioni:
 - l'obbligo del mantenimento della distanza di sicurezza di 1 metro dalle altre persone
 - l'obbligo di lavaggio delle mani con soluzione alcolica al momento dell'ingresso all'interno della sala e/o degli spazi destinati all'attività di formazione e selezione del personale
 - l'obbligo di indossare una mascherina di protezione qualora non si riesca a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone presenti

- la possibilità che sia misurata la temperatura corporea a distanza senza contatto e che sia vietato l'accesso in caso di temperatura uguale o superiore a 37,5 °C.
- d) L'obbligo di far sottoscrivere ad ogni utente che partecipa alle attività di formazione, prima dell'ingresso una specifica dichiarazione indicante:
 - l'assenza dei sintomi sospetti di CoVID-19 riportati nel precedente paragrafo 6.2
 - l'assenza delle condizioni di limitazione dell'accesso previste dai punti 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 riportate nel precedente paragrafo 7.2.
 - la presa visione del protocollo di sicurezza predisposto e adottato dal soggetto organizzatore dell'attività formativa di cui alla precedente lettera a):
 - l'impegno a rispettare, durante tutto il periodo di permanenza all'interno del quartiere fieristico le misure di prevenzione e protezione previste nel presente Protocollo di Sicurezza.
- e) Consegna ad Umbriafiore S.p.A., al termine di ogni lezione dell'attività di formazione, dell'elenco delle persone che hanno partecipato alle attività e conservazione del medesimo elenco per un periodo di 14 giorni, al fine di consentire all'Autorità Sanitaria competente di individuare eventuali contatti con casi confermati o sospetti di CoVID-19.
- f) Impegno a privilegiare, laddove possibile, l'organizzazione delle attività in gruppi il più possibile omogenei (es. utenti frequentanti il medesimo intervento; utenti della stessa azienda) e solo in subordine organizzare attività per gruppo promiscui.
- g) Obbligo per tutti gli utenti (docenti, discenti, tutor d'aula ecc.), considerata la condivisione prolungata del medesimo ambiente, di indossare la mascherina a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata delle attività e procedere qualora si faccia uso promiscuo di attrezzature al lavaggio delle mani con soluzione alcolica prima e dopo l'utilizzo dell'attrezzatura o in alternativa l'utilizzo di guanti monouso da indossare esclusivamente per l'uso dell'attrezzatura.
- h) La facoltà da parte dei docenti di fare ricorso ad una visiera trasparente.
- i) L'obbligo di favorire il ricambio d'aria negli ambienti interni provvedendo ad aprire le finestre presenti e/o le porte delle uscite di emergenza, se presenti.
- j) L'obbligo di pulire e disinfettare eventuali strumenti e attrezzature ad uso didattico o di selezione ad ogni cambio di utente ed in ogni caso andrà garantita una adeguata disinfezione ad ogni fine giornata. Qualora la specifica attività o attrezzatura preveda l'utilizzo frequente e condiviso da parte di più utenti di strumenti e/o attrezzature sarà necessario procedere alla pulizia e disinfezione frequente delle mani o l'utilizzo dei guanti monouso.

L'obbligo di vigilare sul rispetto delle misure di prevenzione e protezione per il contrasto alla diffusione del CoVID-19 contenute nel presente protocollo e di allontanare dal quartiere fieristico quegli utenti che eventualmente non rispettassero tali misure di prevenzione e protezione.

13. Pulizia, disinfezione e sanificazione degli ambienti

13.1 Pulizia e disinfezione degli ambienti

Umbriafiore S.p.A. per contrastare e contenere la diffusione del CoVID-19, provvede ad eseguire la pulizia, la disinfezione e la sanificazione degli ambienti secondo le indicazioni del Ministero della Salute.

In particolare, la Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020 indica che in letteratura diverse evidenze hanno dimostrato che i Coronavirus, inclusi i virus responsabili della SARS e della MERS, possono persistere sulle superfici inanimate in condizioni ottimali di umidità e temperature fino a 7 giorni. Pertanto è ritenuto possibile un ruolo attivo delle superfici contaminate nella trasmissione in ambiente sanitario di infezioni dovute ai suddetti virus, anche se non dimostrato. Allo stesso tempo però le evidenze disponibili hanno dimostrato che i suddetti virus sono efficacemente inattivati da adeguate procedure di sanificazione che includano l'utilizzo dei comuni disinfettanti di uso sanitario quali:

- a) prodotti a base di ipoclorito di sodio in percentuale compresa tra 0,1% e 0,5%
- b) prodotti a base di etanolo in percentuale compresa tra il 62 e il 71%
- c) prodotti a base di perossido di idrogeno in percentuale pari a 0,5%

Non vi sono al momento motivi che facciano supporre una maggiore sopravvivenza ambientale o una minore suscettibilità ai disinfettanti sopramenzionati da parte del SARS-CoV-2.

In particolare, presso Umbriafiore S.p.A. dopo la normale pulizia degli ambienti di lavoro deve essere eseguita la disinfezione dei luoghi di lavoro con particolare riguardo a uffici, spazi comuni, aree ristoro, servizi igienici, in conformità alle indicazioni fornite dalla Circolare del Ministero della Salute n. 17644 del 22/05/2020, utilizzando detergenti e prodotti a base di ipoclorito di sodio al 0,1% oppure a base di etanolo al 70%.

Durante l'attività di disinfezione e sanificazione dovrà essere posta particolare attenzione alle superficie toccate più di frequente da più persone come ad esempio:

- pavimenti, scale, corrimano delle scale
- porte, finestre e relative maniglie
- interruttori della luce
- servizi igienici, superfici dei sanitari (rubinetterie, lavabi, ecc.)
- tavoli e sedie
- maniglie delle cassettiere
- distributori di bevande e alimenti
- attrezzature di lavoro e apparecchiature
- fotocopiatrici/stampanti
- telefoni e schermi touch
- tastiere e mouse dei computer

Il personale addetto alle pulizie durante lo svolgimento delle attività di pulizia e disinfezione è obbligato ad indossare guanti monouso e mascherina chirurgica o facciali filtranti FFP2 o FFP3. Al termine delle operazioni di pulizia e disinfezione devono eseguire il lavaggio delle mani come indicato nel successivo Capitolo 10.

Per la decontaminazione ambientale è necessario utilizzare attrezzature dedicate o monouso.

Le attrezzature riutilizzabili devono essere decontaminate dopo l'uso con un disinfettante a base di cloro.

Sarà cura del Datore di Lavoro, comunicare alle imprese di pulizia che attualmente svolgono il servizio negli ambienti di Umbriafiere S.p.A. le disposizioni sopra indicate con particolare riferimento all'utilizzo di prodotti a base di ipoclorito di sodio al 0,1% oppure a base di etanolo al 70%.

E' fatto obbligo al Datore di Lavoro di vigilare affinché l'impresa di pulizie esegua quanto sopra indicato.

13.2 Disinfezione e sanificazione straordinaria in caso soggetto positivo al CoVID-19

Nel caso di presenza di una persona con CoVID-19 all'interno di Umbriafiere S.p.A. si procede alla disinfezione e sanificazione degli ambienti dove ha soggiornato secondo le disposizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020 nonché alla loro ventilazione.

14. Precauzioni igieniche personali

Le disposizioni contenute nel presente Capitolo 10 devono essere attuate da tutte le persone che a vario titolo svolgono un'attività lavorativa all'interno di Umbriafiore S.p.A. in quanto considerate fondamentali per il contrasto alla diffusione del CoVID-19.

14.1 Misure igieniche personali

Umbriafiore S.p.A. in tutti i luoghi di lavoro mette a disposizione dei lavoratori idonei mezzi detergenti per la pulizia delle mani (acqua e sapone), nonché idonei dispenser contenenti soluzioni alcoliche collocati in posizioni facilmente accessibili.

Tutti i lavoratori che svolgono una qualunque attività all'interno di Umbriafiore S.p.A. sono obbligati a lavarsi frequentemente le mani come di seguito indicato:

- a) Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol come di seguito illustrato nelle figure 1 e 2 e comunque ogni volta PRIMA di:
- mangiare
 - maneggiare o consumare alimenti
 - somministrare farmaci
 - medicare o toccare una ferita
 - applicare o rimuovere lenti a contatto
 - usare il bagno
 - assistere una persona con sintomi potenzialmente sospetti
- b) Lavarsi frequentemente le mani con acqua e sapone o con soluzioni a base di alcol come di seguito illustrato nelle figure 1 e 2 e comunque ogni volta DOPO:
- aver effettuato la pulizia e la disinfezione del posto e delle attrezzature di lavoro
 - aver effettuato la pulizia e la disinfezione degli ambienti di lavoro
 - aver tossito, starnutito o soffiato il naso
 - aver usato il bagno
 - aver toccato cibo crudo
 - aver raccolto o smaltito rifiuti
 - aver maneggiato denaro e carte di credito/debito
 - aver utilizzato oggetti ad uso di più persone (es. attrezzature di lavoro, distributori automatici di cibi e bevande, telefoni, stampanti/fotocopiatrici, ecc.)
 - aver ritirato posta o pacchi dai corrieri
 - aver usato un mezzo di trasporto (es. automobile, furgone, ecc.).
 - essere stati a contatto con una persona con sintomi potenzialmente sospetti

c) Coprire bocca e naso se si tossisce o starnutisce. Occorre tossire e starnutire in un fazzoletto monouso evitando il contatto delle mani con le secrezioni respiratorie (vedi fig. 3), oppure all'interno del gomito flesso (vedi fig. 4). Nel caso di utilizzo del fazzoletto gettarlo dopo l'uso nel cestino della spazzatura. Se si usano le mani per coprire la bocca durante tosse o starnuti, lavarsi subito le mani perché si potrebbe contaminare in seguito oggetti o persone con cui si viene a contatto.



(Fig. 3)

d) Evitare di toccarsi occhi, naso e bocca con le mani (il virus si trasmette principalmente per via respiratoria ma può entrare nel corpo anche attraverso gli occhi, naso e bocca qualora le mani siano venute a contatto con superfici contaminate dal virus).



(Fig. 4)

e) Allontanarsi e mantenersi ad una distanza di circa 1,5 – 2 m. dalle persone che tossiscono e starnutiscono anche se non mostrano sintomi potenzialmente sospetti.

f) Evitare l'uso promiscuo con altre persone di bottiglie e bicchieri.

15. Dispositivi di Protezione Individuali (D.P.I.)

La definizione di dispositivo di protezione individuale è riportata nel precedente Capitolo 4 lettera m) ed in particolare serve a proteggere un lavoratore da un potenziale rischio per la salute.

Per contenere il diffondersi della malattia CoVID-19, fino al termine dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31/01/2020, sull'intero territorio nazionale, per i lavoratori che nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (D.P.I.), di cui all'art. 74, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 anche le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, ai sensi dell'art. 16 del Decreto Legge n. 18 del 17/03/2020.

Pertanto, qualora la distanza di sicurezza di almeno 1 metro non possa essere mantenuta per esigenze connesse alla specifica attività lavorativa da svolgere, è fatto obbligo ai lavoratori di Umbriafiere S.p.A. di indossare la mascherina di protezione delle vie respiratorie in dotazione.

Nei paragrafi successivi sono indicate i D.P.I., le situazioni di rischio legate al rischio biologico derivante dall'attuale pandemia di CoVID-19 per cui è necessario indossare i D.P.I., nonché le corrette modalità per indossare e togliere le mascherine di protezione ed i guanti monouso.

Si fa presente che rimangono invariati tutti i D.P.I. e le relative procedure su quando e come devono essere utilizzati in funzione delle mansioni svolte non legate all'emergenza CoVID-19.

15.1 D.P.I. per i lavoratori di Umbriafiere S.p.A.

I lavoratori ai fini della protezione dal potenziale rischio di contagio da CoVID-19, deve indossare i seguenti D.P.I. nelle situazioni sotto elencate:

N.	Tipologia D.P.I.	Situazioni in cui è necessario utilizzare il D.P.I.
1	Mascherina Chirurgica	<ul style="list-style-type: none">a) Nel quartiere fieristico durante quando non si riesce a mantenere la distanza di sicurezza di almeno 1 metro dalle altre persone oppure quando le disposizioni delle Autorità Governative o Sanitarie lo impongono a seguito della situazione epidemiologica.b) Nel quartiere fieristico durante il ritiro della posta o dei pacchi dai corrieri.c) All'interno degli autoveicoli quando oltre al conducente è presente anche uno o più passeggeri per brevi tragitti.d) In tutti i luoghi esterni quando per attività lavorative ci si deve recare fuori dal quartiere fieristico (sede di clienti, uffici pubblici, ecc.)e) In tutti i luoghi pubblici (chiusi e aperti) in cui vi è un potenziale assembramento di persone (esempio: poste, banche, ecc.).f) Nel quartiere fieristico in presenza di una qualsiasi persona con sintomi sospetti o confermati di CoVID-19 positivo, quando non si ha disponibile un facciale filtrante FFP2 o FFP3.

N.	Tipologia D.P.I.	Situazioni in cui è necessario utilizzare il D.P.I.
2	Mascherina Facciale Filtrante FFP2 o FFP3	a) Durante le manifestazioni fieristiche ed eventi nelle aree di accoglienza dei visitatori, presso le biglietterie, durante le attività di controllo accessi, durante le attività di controllo del regolare svolgimento della manifestazione ed in tutte quelle situazioni in cui c'è una significativa presenza di persone. b) Nel quartiere fieristico in presenza di una qualsiasi persona con sintomi sospetti o confermati di CoVID-19 positivo.
3	Guanti monouso	a) In tutte le attività in cui non si ha la disponibilità di acqua e sapone o soluzioni alcoliche per il lavaggio delle mani e si devono manipolare oggetti o usare attrezzature o ritirare posta o merci toccate o utilizzate da altre persone. b) Durante le operazioni di pulizia e igienizzazione dei luoghi, delle superfici e degli oggetti. c) Nel quartiere fieristico in presenza di una qualsiasi persona con sintomi sospetti o confermati di CoVID-19 positivo a cui si deve prestare assistenza.

16. Gestione di una persona sintomatica

Umbriafiery S.p.A. ha predisposto la seguente procedura per la gestione di un'eventuale persona sintomatica all'interno dei luoghi di lavoro.

Nel caso in cui una persona presente all'interno di Umbriafiery S.p.A. sviluppi febbre e/o sintomi di infezione quali tosse, rinorrea e/o difficoltà respiratoria si dovrà:

- 1) Far indossare alla persona sintomatica una mascherina chirurgica.
- 2) Indossare i D.P.I. previsti nel precedente Capitolo 15.
- 3) Far accomodare la persona sintomatica in un idoneo luogo per l'isolamento temporaneo assicurandosi che non sia presente nessun'altra persona.
- 4) Avvertire le Autorità Sanitarie competenti per territorio telefonando al numero verde della Regione Umbria **800 63 63 63**, dove un operatore valuterà la situazione e spiegherà cosa fare.
- 5) Seguire attentamente tutte le disposizioni impartite dall'operatore dall'Autorità Sanitaria.
- 6) In attesa dell'arrivo del personale sanitario pubblico (118) si dovrà mantenere in isolamento il soggetto sintomatico ed assisterlo nel modo più adeguato possibile sempre con l'utilizzo dei D.P.I. indicati nel precedente Capitolo 15 e con il mantenimento della distanza di sicurezza di almeno 1 metro.
- 7) Non somministrare farmaci alla persona sintomatica a meno che siano prescritti dalle Autorità Sanitarie.
- 8) Una volta arrivato il personale sanitario pubblico (118 o altro soggetto delegato) seguire le disposizioni che saranno impartite.
- 9) Una volta che la persona sintomatica sia uscita dai luoghi di lavoro di Umbriafiery S.p.A., si provvederà a chiudere la stanza in cui è stata in isolamento temporaneo e vietare l'accesso a chiunque fino a quando non si eseguiranno gli interventi di sanificazione come indicato al precedente paragrafo 13.2.
- 10) Comunicare la situazione e le disposizioni emanate dall'Autorità Sanitarie, telefonando al Datore di Lavoro di Umbriafiery S.p.A..
- 11) Qualora la persona sintomatica, dopo aver effettuato i test da parte dell'Autorità Sanitaria risulti positiva al CoVID-19, Umbriafiery S.p.A. collaborerà con le Autorità Sanitarie competenti per la definizione degli eventuali "contatti stretti" della persona al fine di permettere alle autorità di applicare le necessarie e opportune misure di quarantena. Nel periodo dell'indagine, Umbriafiery S.p.A. potrà chiedere agli eventuali possibili contatti stretti di lasciare cautelativamente i luoghi di lavoro, secondo le indicazioni dell'Autorità Sanitaria.
- 12) Qualora la persona sintomatica in azienda risulti positiva al CoVID-19, si dovrà sospendere l'attività lavorativa ed eseguire la sanificazione di tutti i luoghi di lavoro dove tale persona a soggiornato, in conformità a quanto indicato dalla Circolare del Ministero della Salute n. 5443 del 22/02/2020, in conformità con quanto indicato nel precedente paragrafo 13.2